

RIFLESSIONI SU MATRIMONIO CIVILE E DIVORZIO ALL'EPOCA DELLA RIVOLUZIONE FRANCESE*

Un progetto sottostante

Per T. H. Marshall esiste una forma di eguaglianza basilare che nasce dall'appartenenza ad una comunità. L'appartenenza piena è, per Marshall, la cittadinanza. Egli ricava il concetto dalla storia dell'Europa moderna, lasciandolo emergere dall'interazione tra stratificazione sociale, ideologie egualitarie, trasformazioni dello Stato¹. L'importanza di Marshall sta nell'aver reso il concetto di cittadinanza una sorta di indicatore-simbolo. Si tratta non tanto di un'espressione "primitiva", ma di un "criterio di tematizzazione" e di uno "strumento di rappresentazione" di rapporti sociali, che va indagato a partire da un momento, arbitrariamente identificato.

Nell'uso storico-sociologico, attraverso tale concetto, che gioca come "strumento", come chiave di interpretazione, si è potuta percepire ed afferrare l'evoluzione che ha condotto dalle diseguaglianze di Antico regime all'eguaglianza giuridica. La nozione non rileva in sé, ma in quanto consente, attraverso di sé, di descrivere un processo ponendo l'attenzione sulle modalità dell'inserimento dei singoli entro il fattore politico². Non solo. Alla stessa maniera, attraverso gli istituti, le normative che, partendo dal *civis*, soggetto d'Antico regime dello *status civitatis*, in via diretta o indiretta ad esso si rifanno, è possibile enucleare un percorso ideale, seppure fitto di ostacoli e freni e rifiuti pratici, che si rivolge ad un ideale destinatario delle norme, al cittadino, al *citoyen*, soggetto esemplare nelle dinamiche dello Stato moderno. Vale ciò per i gruppi dissidenti, per le minoranze religiose. Vale anche per i diversi livelli di diseguaglianze interne al nucleo sociale della famiglia. In questo caso, le evoluzioni, gli istituti e le normative che vengono in esame sono quelli più prettamente connessi a

* Un ringraziamento a Kenneth Stow per aver letto questo *paper*, aver fatto commenti e suggerimenti utili e aver fatto emergere dei temi che rischiano di non evidenziare. Un pensiero alla prof. Patricia Zampini, perché fu anche da alcune domande curiose, sue come mie, che scaturì il primo nucleo di questo testo. E ad Andrea, come sempre.

¹ P. Costa, *La cittadinanza: un tentativo di ricostruzione archeologica*, in D. Zolo (a cura di), *La cittadinanza. Appartenenza, identità, diritti*, Laterza, Roma-Bari, 1999, pp. 47-48.

² P. Costa, *La cittadinanza: un tentativo di ricostruzione archeologica* cit., pp. 49-52.

tale sfera: le leggi sul matrimonio e sugli istituti connessi, tra i quali il divorzio. Tali fattori vengono investiti da un tentativo di rinnovamento, di svecchiamento – che si colloca storicamente in un processo di lungo periodo, per il numero di elementi che inevitabilmente finisce per involvere –, e rientrano nel più ampio passaggio che, da uno *status civitatis* di Antico regime, si avvia ad una cittadinanza di tipo moderno³. Il tutto, entro un più ampio processo di ridefinizione/emancipazione dello Stato stesso.

Non è un caso che, nel contesto in cui si enuclea principalmente il concetto di *citoyen*, che si pone in equilibrio tra nazione sovrana (fattore legicentrico) e uomo (fattore giusnaturalistico), si annodino anche i fili che vanno a costituire le attribuzioni del soggetto, nelle sue sfaccettature variamente declinate, comprese quelle, particolarmente rilevanti all'interno della famiglia, maschile-femminile, padre-figlio. La legislazione rivoluzionaria in materia di matrimonio e divorzio si offre, quindi, sebbene non giunga certo *ex abrupto* e sia anch'essa il portato di una stratificazione nel tempo, come banco di prova e momento di intersezione di tali fattori⁴.

La questione di un progetto, di un vero e proprio sistema evolutivo del diritto, che, agendo su vari piani, tenendo presenti differenti aspetti della molteplice realtà sociale, tenti di introdurre, come rimarca anche Traer, sostanziali novità, che originano da processi e dibattiti di lunga durata nella storia francese⁵, e, nel contempo, però, osi sperimentare la strada dell'eguaglianza sostanziale, di un diritto a destinatario (almeno teoricamente) unico – ricordiamo che la presenza di ebrei e protestanti sul suolo francese costituisce uno dei motori risalenti della normativa⁶ – riveste importanza particolare nella pro-

³ L. Luzi, *Dallo status civitatis alla cittadinanza. La crisi del diritto comune attraverso il mutamento dello statuto dell'ebreo*, «Mediterranea - ricerche storiche», n. 14, dicembre 2008, pp. 527-566. Nel caso degli ebrei, da me esaminato nel testo citato quale esponente indicativo di tale mutamento, nella fase liminare di Antico regime, verso la cittadinanza di tipo moderno, lo *status civitatis* appare declinato in svariate forme di residenza quali *l'incolatus*, la *receptio*.

⁴ Ringrazio K. Stow per aver, durante una sua lettura di questo *paper*, consigliato di dare maggior risalto a questo particolare aspetto.

⁵ J.F. Traer, *Marriage and the Family in Eighteenth-Century France*, Cornell University Press, Ithaca and London, 1980, pp. 81-82.

⁶ Ivi, pp. 60-69, 80, 84-87, riporta interessantissimi dati quanto agli ebrei di Alsazia, Avignone, Bordeaux. Ricorda anche il caso di Borach Levi, convertitosi nel 1752 e già sposato con una correligionaria e padre di due figli, che chiedeva di risposarsi con una cristiana e che ricorse all'*appel comme d'abus* attaccando la giurisdizione ecclesiastica ed ottenendo di trasferire il caso al Parlamento di Parigi (sull'uso di tali strumenti nell'evoluzione della problematica, si veda *infra*). Allo stesso modo, viene citato il caso Peixotto-Dacosta, che, sebbene nullificato dalla successiva conversione del Peixotto, rivestì importanza per la possibilità, ammessa dal Parlamento di Parigi, del divorzio, sia pure a riguardo di minoranze religiose. Analogamente si

spettiva di uno Stato che riavoca a sé funzioni civili, prima a lungo derogate – e non solo delegate – al potere ecclesiastico.

Nota, correttamente, K. Stow che, in questo senso, lo Stato si riappropria della funzione di *Corpus* non più *Christi* ma *Reipublicae*, ricostruendo sulla scorta di concetti teologici, ma innovando, secolarizzando. Si tratta di un processo che ha luogo anche attraverso le lente evoluzioni che toccano le strutture sociali e gli istituti ad esse connessi. La famiglia, il matrimonio, il divorzio sono tra questi⁷. Né va dimenticata la peculiare identificazione, proprio nell'ambito francese, tra costituzione politica dello Stato e costituzione del sovrano⁸.

In questo contesto, in cui le figure minoritarie in seno alla famiglia – donne, prole – si avviano, per indirizzo polemico-letterario, prima ancora che politico-normativo, ad acquisire rilevanza, anche il fattore femminile, perlomeno in una fase iniziale della Rivoluzione, rientra nella nozione di popolo così come enucleata da Baczko, plurimo, polisemico, e, per questo, da subito, efficacemente simbolico⁹. La donna partecipa, a pieno titolo, degli ideali, dei progetti, delle aspettative dei legislatori. Soggetto paritetico, di eguali diritti, nella coppia, elemento cardine, in quanto radicato nel diritto naturale, del matrimonio, come base della nuova società civile, fondata su un'unione elettiva ed affettiva. Una società che permea la coppia di forti idealità, di un criterio di elezione volontaria e, quindi, tanto più forte nel ricreare il nucleo di individui fedeli a sé ed alla Nazione. Individui tratti dal popolo, un popolo che, sul finire dell'Antico regime, è «sujet et non citoyen» e nel quale la donna non è figura *a latere*, ma ben rappresentativa di esso fino a potersi incarnare, nell'immaginario, addirittura nello stereotipo di una bellicosa e inquietante megera, preda di umori viscerali o, come nel caso di Mercier, nella maggiormente diffusa metafora di una popolana schietta e semplice contrapposta all'artificiosità delle ricche.

In fondo, in un sistema simile, anche se permeato di ideali teorici, esaurita la fase più radicale della Rivoluzione, la donna che si opponesse al proprio ruolo edificante, di sostegno obbediente del

esamina la questione in ordine ai Protestanti – ed, anche, agli attori (caso Talma).

⁷ K. Stow, *Jewish Dogs: An Image and Its Interpreters*, Stanford, 2006, p. 52. Il discorso di K. Stow, in realtà, è più ampio e punta alla radice del problema della costruzione di uno Stato moderno e delle relazioni tra questo ed i (non più sudditi ma) cittadini. L'autore ha ricostruito questo anche in K. Stow, *Jewish Pre-Emancipation: Ius Commune, the Roman Community, and Marriage in the*

Early Modern Papal State, in K. Stow, *Jewish Life in Early Modern Rome: Challenge, Conversion, and Private Life*, Ashgate, Variorum: Aldershot, 2007, article 18, ponendolo in riferimento alla peculiare situazione ed evoluzione della comunità romana.

⁸ S. Schama, *Cittadini*, Mondadori, Milano, 1989, pp. 212 sgg.

⁹ B. Baczko (propos recueillis par Michel Winock), *Et le peuple devint souverain*, «L'Histoire» - La Révolution et le peuple, n. 342, mai 2009, pp. 44-51.

coniuge, in progresso di tempo, andava a rappresentare una minaccia, fortemente percepita, al sistema¹⁰. La donna libera, potente, finiva per costituire fonte di perplessità, se non motivo di sgomento. Il concetto di popolo, dunque, non sembra escludere a priori l'elemento femminile, anche se, nel procedere degli eventi rivoluzionari, nel perdere questi la spinta originaria, nel riconvolgersi entro un più comune binario evolutivo di lunghissimo periodo, le donne restano escluse dai diritti politici, di cui invece i cittadini di sesso maschile beneficiano tra il settembre 1792 e l'agosto 1795, e finiscono per rivestire una posizione differenziata quali destinatarie delle norme – più spesso destinatarie di critiche e strali che non, appunto, di disposizioni liberatorie –. Il popolo sovrano finisce per non ricomprendere più le donne ma per incarnarsi prettamente nell'uomo. Le donne restano categoria a sé, auspicabilmente relegate al contesto familiare e, però, interessate da quella porzione di leggi che va a toccare, modificando, innovando, riequilibrando, tale realtà¹¹.

Che una normativa, che sia essa statica o in fase evolutiva, importi conseguenze su un gruppo di individui, come pure su un nucleo familiare, a livello di struttura e di relazioni, è evidente, eppure, come correttamente sottolinea Bonfield, per lungo tempo negli studi si è inteso conferire maggior risalto alla sfera biologica e socioculturale. Si è, cioè, registrata una tendenza evolutiva che ha rilevato la dinamica delle relazioni «dal patriarcato alla partnership», senza, però, riconoscere il peso di norme che, lungamente, nella società europea, hanno condizionato la famiglia, limitando l'accento al solo diritto di proprietà¹². Senza contare che il c.d. essere in vigore non sempre pare accertare l'emersione di una corrispondenza tra piano reale e piano

¹⁰ S. Schama, riferendosi al caso di Maria Antonietta, non esita ad usare termini come «ansia psicosessuale», «minaccia per il sistema costituito di rapporti fra i sessi». Si vedano anche, ivi, in particolare nel capitolo dedicato alla *Politica del corpo*, le interessanti notazioni sull'abbigliamento, sulla maggior libertà, semplicità nel vestire richiesta dalle donne e su come viene, a diversi livelli, percepita. S. Schama, *Cittadini* cit., pp. 216 sgg.

¹¹ D. Godineau, *De la rosière à la tricoteuse: les représentations de la femme du peuple à la fin de l'Ancien Régime et pendant la Révolution*, «Sociétés & Représentations – Le Peuple en tous ses états», *Credhess*, n. 8, décembre 1999, pp. 68, 70-74. Le que-

stioni mosse sono se tali rappresentazioni subiscano una modifica ad opera e durante la Rivoluzione e cosa ne sia della capacità femminile di rappresentare il popolo una volta che esso non sia più privo di diritti. Interrogativo, quest'ultimo, particolarmente interessante, a mio avviso.

¹² L. Bonfield, *Gli sviluppi del diritto di famiglia in Europa*, in M. Barbagli, D. Kerzner (a cura di), *Storia della famiglia in Europa. Dal Cinquecento alla Rivoluzione francese*, Laterza, Roma-Bari, 2001, pp. 121-122. Il riferimento è alla ricerca di M. Mitterauer e R. Sieder, *The European Family. Patriarchy to Partnership from the Middle Ages to the Present*, Blackwell, Oxford, 1982.

formale, di fronte al peso specifico assunto da prassi, comportamenti, usanze¹³.

Pur nella moltiplicazione oggettiva e soggettiva del diritto, come anche nella coesistenza di giurisdizioni, vale porre l'accento su un momento ideale nell'evoluzione della sfera giuridica, poiché l'introduzione di un istituto quale il divorzio, come pure la regolamentazione del matrimonio, tocca settori nevralgici nelle relazioni inter-familiari, oltre che, come detto, nei rapporti tra Stato moderno e poteri concorrenti. Lo stesso matrimonio può essere considerato un processo¹⁴, una sequenza di passi organizzati e cristallizzati nel rituale. Daniela Lombardi nota come, in una prospettiva di ampia durata, si evidenziano fattori più di «flessibilità ed elasticità», che hanno caratterizzato la capacità di adattamento della famiglia nell'arco temporale, mentre, «in un'ottica di lungo periodo la stabilità è un'eccezione». Matrimonio, coppia, famiglia, e conseguenti normative, dunque, come fattori indice di evoluzione del soggetto sociale centrale di Antico regime. E non solo.

Anche in passato, le famiglie non erano stabili, semmai, i fattori di rottura erano rappresentati, più che dai divorzi, non concessi, da eventi naturali legati al ciclo vitale e da separazioni soltanto di fatto. Il matrimonio, però, in un *excursus* temporale esteso, passa da strumento di negoziazione ed accordo tra famiglie, a meccanismo principe della manifestazione della volontà, della scelta, dell'affettività, tipicamente settecentesca, tra i partner, e nel contempo, mezzo sia di sottrazione della coppia al controllo delle famiglie, sia motore principale del nucleo della nazione, della rafforzata percezione di un'appartenenza ad uno Stato, come avviene nella Francia rivoluzionaria.

Si tratta di un percorso non ovvio né piano, che si dipana nei secoli.

Uno sguardo all'Antico regime

Per la validità del matrimonio di Antico regime, è necessario il consenso *de praesenti* degli sposi. Si tratta di un elemento, che la Chiesa postula, per distrarre l'istituto dal potere familiare e feudale, e, a par-

¹³ Ivi, pp. 124-125, 128. Estremamente interessante la notazione dell'autore secondo cui forse nel passato la legge interveniva meno di quanto non accada al giorno d'oggi in alcuni tipi di relazioni domestiche.

¹⁴ Ivi, pp. 136-137. Per una prospettiva più generale sull'argomento del matrimonio, si vedano J. Witte Jr., *From Sacrament to Contract. Marriage, Religion and*

Law in the Western Tradition, Westminster John Knox Press, Louisville, Kentucky, 1997, p. 315 e, in particolare, le pp. 194 e sgg. sul matrimonio come contratto nella tradizione illuminista; oltre che R. M. Kingdon, *Adultery and Divorce in Calvin's Geneva*, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, London, England, 1995, p. 214.

tire dal quale, si espandono gli effetti giuridici della legittimazione della prole e della trasmissione dei beni¹⁵. Dal Cinquecento la celebrazione pubblica viene chiesta, da Protestanti e Cattolici, quale condizione di validità, sottoposta a registrazione. Le nozze non sono evento privato, ma alleanze che assicurano il controllo sulla sessualità della donna e, dunque, in ultima analisi, la legittimità della prole e il trasferimento della ricchezza. Nota, peraltro, la Lombardi, che, sebbene Chiesa e poteri politici si contendano la regolamentazione del fenomeno, intervengono nel tentativo di controllo anche famiglie e comunità. Il consenso stesso come condizione di validità risale all'opera della Chiesa, con lo scopo di evitare abusi da parte dei signori feudali, mentre il cerimoniale varia per zona geografica e consuetudini. Non è, dunque, possibile ravvisare una giurisdizione esclusiva. Le autorità secolari, a loro volta, regolamentano gli aspetti economici. Sempre a partire dal Cinquecento, territori protestanti e Chiesa rivendicano una presenza più incisiva, attraverso il progressivo controllo sui rituali, con cerimonia pubblica religiosa, e la condanna della sessualità prematrimoniale¹⁶.

È interessante notare come anche il bacio rivestisse una parte nel cerimoniale, in particolare non quale segno di affetto, ma di pace, di accordo, ed anticipazione dei rapporti sessuali. Il bacio violento, anzi, era aspramente punito dalle norme secolari, in quanto, dato in pubblico, equivaleva ad una sorta di ratto, di rivendicazione della donna, vulnerandone anche l'onore poiché, ormai, risultava anche sottratta al controllo della famiglia¹⁷, e, dunque, libera a se stessa.

Considera Witte come, in realtà, la tradizione occidentale, anche quella ecclesiastica, fornisca una quadruplici prospettiva in ordine all'istituto del matrimonio. Quella religiosa, più focalizzata sul vincolo sacramentale, sottoposta alle norme canoniche, al culto. Un'altra, sociale, in cui esso rappresenta appunto uno *status* socialmente rilevante, assoggettato alle pretese ed alle aspettative delle comunità locali, nonché alle normative su contratti, proprietà, eredità. Ancora, secondo la prospettiva contrattuale, le nozze costituiscono un'associazione volontaria soggetta alle istanze della coppia, della famiglia. Infine, a fare da sfondo a queste, una prospettiva naturalista, per la quale il matrimonio rappresenta un'istituzione, che si rifà alle leggi naturali della ragione, della coscienza ed ai dettami religiosi. Dunque, l'istituto viene affrontato attraverso la concorrenza di più, complementari, fattori, ma anche punti di vista: quello cattolico, sacramentale; quello luterano, sociale; quello pattizio calvinista; quello federale anglicano; quello contrattualistico illuminista.

¹⁵ D. Lombardi, *Storia del matrimonio*, Il Mulino, Bologna, 2008, pp. 9, 12, 13 sgg., 33-34.

¹⁶ Ivi, pp. 9, 12, 13 sgg., 33 sgg.

¹⁷ Ivi, pp. 27-28.

In particolare, il modello luterano radica un senso più concreto del matrimonio, come strumento per il controllo della continenza, dunque destinato a fini eminentemente umani e, in ciò, soggetto alle norme secolari, non a quelle religiose, alle quali nessuna autorità poteva essere riconosciuta. Nella Germania luterana, quindi, vale sottolineare come il modello giuridico tendesse a conformarsi al sentire diffuso ed a riflettere il modello sociale del matrimonio, con corti civili destinate a rimpiazzare quelle religiose, così come, analogamente, a livello normativo.

Marriage was for them the community of the couple in the present, not their sacramental union in the life to come. Where that community was broken (...), the couple could sue for divorce. Because persons by their lustful nature were in need of God's remedy of marriage, the reformers removed (...) impediments (...), insisted that both marriage and divorce be public¹⁸.

Dopo il modello calvinista, che aggiunge una dimensione più spirituale, è il modello comunitario federale a introdurre le maggiori e più rivoluzionarie evoluzioni. Non più sottomissione di moglie a marito, ma una democratica reciprocità di doveri, un rivolgimento di campo nelle tradizionali gerarchie, nella famiglia, ma anche nella società e nello Stato, più liberi, perché formati volontariamente per contratto nello stato di natura. E, di seguito, è poi il modello illuminista, che, senza più accenni a sacramenti o simbolismi, trae forza nella scelta volontaria di due individui¹⁹, forte di un ampio e lungo dibattito letterario, sociale ed, infine, politico.

Questo l'esteso contesto in cui si delinea l'istituto del matrimonio. In fondo, sostiene von Gennep, la gradualità dei rituali serve a rendere meno traumatico, a far accettare lo spostamento di donne e ricchezza entro i nuclei familiari²⁰. Secondo Bonfield, nell'ambito del diritto di famiglia, sia pure con accenni di diritto consuetudinario germanico e canonico, alcuni aspetti di quell'autorità del *pater familias* nei confronti dei figli, come «il potere di controllo sulla scelta del partner (...) e il diritto collegato di ordinare il divorzio» in caso di matrimonio senza il consenso paterno, appaiono riverberare la manifestazione di un governo centrale più tipico del diritto romano²¹. Governo del *pater familias* che, va considerato, non incontra corrispettivo nella situazione europea in Età moderna. In essa, infatti, al di fuori della Francia, che presentava un'esclusione femminile alla linea di successione, risultava meno immediato tentare un'identificazione del diritto

¹⁸ J. Witte Jr., *From Sacrament to Contract. Marriage, Religion and Law in the Western Tradition* cit., pp. 2 sgg.

famiglia in Europa cit., pp. 126-129.

²⁰ D. Lombardi, *Storia del matrimonio* cit., pp. 30-31.

¹⁹ L. Bonfield, *Gli sviluppi del diritto di*

²¹ Ivi, pp. 6 sgg.

esclusivo dell'uomo al potere politico con l'autorità patriarcale, che, sì, era fondata e radicata nella mentalità europea, ma meno esplicitamente reperibile nell'ambito del diritto e più difficile da fondare e giustificare. Di fatto, la legge riservava alcuni ambiti all'autorità genitoriale²², nel caso di indirizzo nella ricerca di un compagno di vita, ma, in certo qual modo, controbilanciava con il correttivo di rendere difficile lo scioglimento dei matrimoni con un'autoritaria azione di forza dei genitori.

Resta, inoltre, fondamentale la considerazione, che Phillips ha fatto propria, di quanto la proibizione del divorzio, originata dalla pretesa indissolubilità del vincolo matrimoniale, costituisca parte rilevante nella ricostruzione della storia dell'introduzione proprio di tale istituto.

The history of divorce (...) has been, for the most part, a progressive rejection of the Catholic position. (...) If we think of the history of divorce as being, on one important level at least, the abandonment of Catholic teaching on marriage, we must begin with a clear understanding of that teaching and its development²³.

Il cristianesimo, infatti, distaccandosi dalle proprie radici giuridiche romane e giudaiche²⁴, non ammetteva il divorzio. Phillips osserva che

the victory of nondissolublist doctrine within the Roman Catholic church was hard won, and its consolidation by the thirteenth century was associated with other developments within the church. Canon law and the system of ecclesiastical courts were developed, and throughout Europe the church successfully claimed jurisdiction over matrimonial matters. Finally, the sacramentality of marriage was accepted as part of the church doctrine (although it did not enter canon law until the sixteenth century). Thus the doctrine of marital indissolubility, the doctrine that forbade divorce, was an integral part of a sweeping reformulation of marriage that took more than a millennium of debate and dissent, and that crystallized in the eleventh and twelfth centuries²⁵.

²² Bisogna necessariamente distinguere l'ambito di quanto riconosciuto, dalla legge, alla potestà di entrambi i genitori da quanto, nella realtà, fosse in concreto potere del padre compiere. Tale lo scarto, tra titolarità teorica del diritto, in capo ad entrambi i genitori, ed effettivo potere pratico. L. Bonfield, *Gli sviluppi del diritto di famiglia in Europa* cit., pp. 166 segg.

²³ R. Phillips, *Untying the Knot*, Cambridge University Press, 1991, Cambridge, New York, Port Chester, Melbourne, Sydney, pp. 1 segg.

²⁴ Ivi, p. 149. Secondo Bonfield, «il rifiuto del cristianesimo di ammettere il divorzio, in gran parte ispirato da una lettura selettiva dell'insegnamento di Cristo, è un esempio di divergenza del cristianesimo dalle sue radici giuridiche romane e giudaiche: prima della conversione di Costantino il diritto romano ammetteva il divorzio e così pure la legge giudaica, anche se quest'ultima può averlo scoraggiato creando una serie di formalità procedurali».

²⁵ R. Phillips, *Untying the Knot* cit., p. 10.

Una posizione, questa, ribadita dal concilio di Trento²⁶. Lutero e Calvino, escludendo l'incompatibilità di carattere, lo ammettevano per i casi di cattiva condotta sessuale, adulterio o atteggiamento da adulterio; mentre Zwingli ampliava la casistica alle ragioni particolarmente gravi.

In Francia, dove eventi come nascite, matrimoni erano contrassegnati da cerimonie religiose e, dunque, fortemente identificati attraverso la ritualità, piuttosto che nei loro effetti civili, l'autorità politica aveva emanato ordinanze confliggenti coi dettami religiosi, tanto che, durante il '500, i casi di separazione giudiziale erano via via transitati dalla giurisdizione ecclesiastica a quella dei tribunali reali, e, in seguito, anche grazie alle particolari congiunture suscitate dagli ebrei e dai protestanti che avevano richiesto il divorzio, riconosciuto dalle loro religioni, le corti civili si erano potute occupare spesso degli annullamenti, attraverso il ricorso all'azione *appel comme d'abus*, che era servita essenzialmente a dichiarare incompetenti le corti inizialmente adite, avocando la materia alle corti regie²⁷. In effetti, l'esistenza di un differente diritto matrimoniale, quale quello, cui si è accennato, di ebrei e protestanti, va a costituire, già a livello potenziale, un'eccezione non irrilevante alla tradizionale e consolidata dottrina del matrimonio.

Questa precoce emancipazione dai dettami ecclesiastici si era registrata fin dai due editti di Enrico II del 1556 e di Blois del 1580²⁸. Vale, inoltre, considerare che, senza una così forte identificazione di cerimonia religiosa ed istituto del matrimonio, il matrimonio civile e le novità introdotte dalla Rivoluzione sarebbero state di impatto minore²⁹.

Il diritto francese non ammetteva il divorzio, vale a dire la cessazione degli effetti di un matrimonio validamente contratto, ma si limitava a riconoscere due categorie di separazioni, definite *divortium* dal

²⁶ Ivi, p. 12.

²⁷ R. Phillips, *Untying the Knot* cit., pp. 12-13, 50-52. Interessante quanto riporta Phillips su Lutero e la castità delle suore. J.F. Traer, *Marriage and the Family in Eighteenth-Century France* cit., pp. 79, 37-38, 40, 60-64 queste ultime sul caso di Borach Lévi in cui, proprio attraverso l'*appel comme d'abus*, la giurisdizione era stata trasferita dalla sede ecclesiastica a quella civile del Parlamento di Parigi; oltre che sul caso Peixotto-Dacosta, in cui il Parlamento di Parigi aveva ammesso la possibilità, attraverso il rinvio alle decisioni della comunità ebraica, del divorzio per la minoranza costituita dagli ebrei.

²⁸ J.F. Traer, *Marriage and the Family in Eighteenth-Century France* cit., pp. 31-38. Fondamentali, per l'autore, in questa ottica, i due Editti di Enrico II del 1556 e di Blois del 1580. Si veda l'esempio riportato dell'Editto del 1556 contro i matrimoni clandestini, che, se non poteva invalidare la celebrazione, regolata dalle norme ecclesiastiche, finiva per diseredare chi contraveniva. Esso inoltre rendeva necessario il consenso dei genitori per il matrimonio dei figli - 25 anni per le femmine, 30 per i maschi -. Si veda anche quanto riportato in ordine all'Editto di Blois del 1580. Si vedano anche le pp. 81-82.

²⁹ Ivi, p. 79.

diritto canonico: il *divortium quoad vinculum*, cioè la dispensa dal matrimonio rato e non consumato, con giuramento solenne pronunciato dagli sposi; ed il *divortium a toro et mensa*, che scioglieva il matrimonio, senza tuttavia romperlo, interdicensi una nuova unione³⁰. Evidente era che, in accordo coi dettami canonici, non si ponesse in discussione l'indissolubilità del vincolo, nel momento in cui separazioni meramente fisiche erano accettate a livello ecclesiastico soltanto per adulterio, ingiuria grave, assenza protratta, corruzione della morale, adozione di falsi credi religiosi³¹.

Nuovi dibattiti – il fondamento del rapporto con la Nazione

Tale progressiva tendenza all'erosione della giurisdizione religiosa a vantaggio di quella civile e, nel contempo, alla stratificazione di un *corpus* giurisprudenziale nell'ambito dei connessi diritti di proprietà, di patria potestà e successioni, aveva trovato successiva conferma nelle teorie contrattualistiche sul matrimonio³², come nell'opera dottrinale di pensatori, *philosophes*, uomini di lettere.

Tra essi, da rimarcare l'azione condotta dall'Hennequin, professore di teologia all'università di Parigi, dal Launoy, suo allievo gallicano, che riconduceva le nozze alla giurisdizione statale, fino al Gerbais, per il quale il matrimonio era originariamente un contratto naturale lasciato da Dio al controllo dei sovrani, ed al Le Ridant, per il quale era lo Stato la sola autorità a poter regolamentare la validità delle nozze³³. Desessarts, nell'ambito del dibattito in corso in Francia, argomentava che i principi di tolleranza avrebbero dovuto importare il

³⁰ J. Bouineau, *Le divorce sous la Révolution, exemple du "langage antiquisant" des hommes de 89*, in M. Vovelle, *La Révolution et l'ordre juridique privé*, vol. I, CNRS - P.U.F., Université d'Orléans, 1988, p. 309; C.-J. De Ferrière, *Dictionnaire de Droit et de Pratique, contenant l'explication des termes...* Nouvelle édition, La veuve Barrois, Paris, 1771, (v.) «Divorce».

³¹ J. F. Traer, *Marriage and the Family in Eighteenth-Century France* cit., pp. 39-40. Va anche considerato come in particolare l'adulterio, la corruzione della morale e le lesioni ricadessero nella sfera penale e, dunque, nell'ambito della giurisdizione secolare. Molto interessante che, a differenza dei tribunali ecclesiastici, le corti secolari inaugurarono una prassi discriminante a svantaggio delle donne, ricono-

scendo in sostanza una doppia morale in materia di costumi sessuali.

³² Ivi, p. 46.

³³ J. Launoy, *Regia in matrimonium potestas: vel tractatus de jure saecularium Principum Christianorum in sancendis impedimentis Matrimonium dirimentibus*, Parisiis, MDCLXXIV; P. Le Ridant, *Code matrimonial, ou Recueil complet de toutes les loix canoniques & civiles de France, des dispositions des Conciles, des capitulaires, ordonnances, édits & déclarations; & des arrêts & réglemens de tous les Parlemens & tribunaux souverains...*, Paris, Herissant le Fils, 1770; R.-J. Pothier, *Traité du Contrat de mariage*, Tome Second, a Paris chez Debure pere, a Orléans chez la Veuve Rouzeau-Montaut, MDCCLXXI.

riconoscimento del divorzio perlomeno ad ebrei e protestanti, sebbene lo si sarebbe dovuto negare alla maggioranza dei francesi, cattolici³⁴.

Di fatto, si trattò essenzialmente sì di dibattiti di giuristi di formazione canonica, ma con spiccate tendenze gallicane e ben impregnati di quell'*esprit philosophique*, che aveva contrassegnato le discussioni dei precedenti sessant'anni, in cui il matrimonio, la famiglia ed il divorzio erano stati oggetto di una sorta di ripensamento con un'enfasi posta non tanto sull'autorità quanto sulla libera scelta, sull'aspirazione alla realizzazione personale, in accordo ai principi del diritto naturale e delle organizzazioni politiche – discussioni riconfluite nella produzione normativa successiva³⁵. Il tutto, andava ad iscriversi in un più ampio processo di ridefinizione dello Stato e delle sue prerogative nei confronti dei singoli, come anche di affrancamento di questo dall'abbandono di intere aree di sovranità e gestione (dei sudditi) alla Chiesa o a giurisdizioni minori. Sicuramente la problematica posta dal riconoscimento delle unioni di protestanti ed ebrei costituiva un passo obbligato verso una ridiscussione dell'istituto del matrimonio a livello civilistico.

Sotto l'Ancien régime il matrimonio legittimo costituiva, essenzialmente, un meccanismo fondante, attraverso il quale il sistema legale conferiva diritti, definiva identità, *status*. Esso traeva validità dallo scambio del consenso tra gli sposi, mentre il prete ne costituiva unicamente il testimone.

Solo dopo che la Rivoluzione ebbe imposto l'eguaglianza tra cittadini, al di là della confessione religiosa, fu possibile avviare la secolarizzazione dell'istituto attraverso la forma civile³⁶. Con il *decreto* 20-9-1792 e, prima, con le dichiarazioni ed i dibattiti in materia, esso si trovò, nella lucida visione dei legislatori, che ne anticipò le funzioni, ad essere destinato a costituire un cardine nel sistema dei diritti civili, una sorta di microcosmo del contratto sociale, destinato a conferire (in quanto da esso scaturente) la nazionalità, derivandone la regolamentazione della filiazione legittima o naturale, il conseguente diritto di essere – o meno – considerato erede, il controllo sulla proprietà. Esso doveva coltivare il legame tra l'individuo e la società intera, con-

³⁴ N.L. Desessarts, (v.) «Divorce» in J. N. Guyot, *Répertoire universel...*, II ed., Visse, Paris, 1784, 5: 734-750.

³⁵ J. Gaudemet, *Traditions canoniques et philosophie des Lumières dans la législation révolutionnaire: Mariage et divorce dans les Projets de Code civil*, in M. Vovelle, *La Révolution et l'ordre juridique privé* cit., p. 301. J. F. Traer, *Marriage and the Family in Eighteenth-Century France*

cit., pp. 48-50. In particolare si vedano le opinioni di Morely ed Helvétius riportate dall'autore alle pp. 59-60.

³⁶ D. Lombardi, *Storia del matrimonio* cit., pp. 13-4, nota che il consenso fu originariamente valorizzato ad opera della Chiesa, con l'obiettivo di sottrarre il matrimonio alle imposizioni dei signori feudali.

solidare il rapporto tra cittadino e Stato, unire il patriota all'idea di Nazione – e ciò sarebbe stato possibile, nell'ottica dei pensatori, proprio in quanto istituto peculiare, potente, poiché situato al confine tra una prassi universale e, insieme, naturale –.

Veniva liberamente scelto, eppure rappresentava il fondamento dell'unione tra uomo e donna e, in ciò, un legame sociale attraverso il quale ogni essere poteva apportare il proprio contributo alla Francia. Uno strumento, in quest'ottica, di immensa importanza politica. Attraverso il quale era giocoforza muoversi per scardinare tradizioni, certezze, vetuste posizioni ormai destituite di fondamento sociale ma arroccate nel potere che costituivano. Non si trattava più del giuramento di fedeltà e sottomissione, ma di due liberi individui, parimenti dotati di diritti. Addirittura, proseguendo nelle fasi più calde della Rivoluzione, lo stato coniugale poteva incidere, nel caso di stranieri, emigrati, nobili, su quello legale³⁷.

Entro questa prospettiva, per quanto concerne le formalità, ad un funzionario municipale fu affidato non solo il registro dello stato civile, ma l'autorità di dichiarare la coppia unita agli occhi della legge. Una prima anticipazione di tale tendenza risale alla proposta di De Voisin, incaricato da Luigi XVI, di una successiva registrazione dei matrimoni dei Protestanti, ad opera o di un magistrato dello stato o di un curato che fungesse da pubblico ufficiale. Essa, pur rimanendo lettera morta, fornì il modello al successivo Editto di tolleranza del 1787, che può essere considerato di rilevante importanza in quanto prima espressione di un'ottica secolare nel governo dell'istituto del matrimonio e del diritto di famiglia connesso. Esso andava ad estendere ad un numero sempre più ampio di cittadini (da cui per il momento gli ebrei restavano esclusi) le norme civili, create dallo Stato, nonché ne preannunciava la successiva estensione a tutti³⁸.

In fondo, quando la normativa rivoluzionaria introdusse il matrimonio civile ed i registri di stato civile, essa non fece che completare un processo in atto già da un paio di secoli, sulla via di una parità di trattamento dei francesi negli atti della vita, che si sarebbe riconvolgiato nel tema, rivoluzionario, della cittadinanza³⁹ come principio di eguaglianza. Quando, nell'89, si scriveva, nella *Dichiarazione dei Diritti dell'uomo e del cittadino*, «Nous, les représentants du peuple», il popolo identificava già, in quelle parole, il concetto di nazione⁴⁰, senza

³⁷ S. Desan, *The Family on Trial in Revolutionary France*, University of California Press, Berkeley-Los Angeles-London, 2004-2006, pp. 48 sgg.

³⁸ Ph. Ariès, G. Duby (a cura di), *La vita privata. L'Ottocento*, Laterza, Roma-Bari, 1988-2001, p. 25. J. F. Traer, *Marriage*

and the Family in Eighteenth-Century France cit., pp. 64-70.

³⁹ J.F. Traer, *Marriage and the Family in Eighteenth-Century France* cit., pp. 81-82.

⁴⁰ Sul concetto di Nazione, si veda P. Nora (v.) «Nation» in F. Furet, M. Ozouf, *Dictionnaire critique de la Révolution française*.

esclusione, senza gerarchie, in eguaglianza. Così, nel momento in cui, con la Costituzione del '91, si arriva alla cittadinanza passiva, la nozione di *citoyen* ormai ingloba anche chi non ha diritto al voto, l'universalità. È, infatti, cittadino, secondo essa, chi sia nato sul suolo francese, da padre francese⁴¹. Il diritto non è più personale, ma, a partire dal XVIII secolo, si avvia a divenire, secondo un parametro maggiormente oggettivo, un fattore in equilibrio tra personalità e territorialità: il *corpus* delle norme non può seguire l'individuo, ma deve tenere conto del contesto in cui si collochi. È proprio a partire da questo periodo, con la Francia rivoluzionaria, che si sviluppa un diritto di stato, che va a rivendicare un quasi monopolio per la legge tra le sue fonti e che muta la questione dei conflitti di norme, inserendola in una dimensione moderna: quella della legge codificata e del suo destinatario, il soggetto di diritto unitario.

Tra la fine del XVIII ed il principio del XIX secolo, il diritto si presenta ridotto in principi e questi raccolti in un codice: «cette contraction est appelée à faire le bonheur des justiciables», dei destinatari del diritto. A mano a mano si chiarisce il destinatario quale un soggetto meno variegato. E quindi il diritto diviene anche una maniera per fornire alla comunità nazionale la percezione di una «*communione dans une même Loi*», di una unitarietà non solo delle normative, ma anche, soprattutto, dei soggetti destinatari delle norme. Si tratta di un robusto passo avanti nell'attuazione, nella concretizzazione del principio di eguaglianza.

I rivoluzionari francesi sembrano perseguire la meta dell'unificazione del diritto civile, come quella dell'unità nazionale.

Sieyès può quindi sostenere che la Francia non ha «*que une seule âme*» e coniare il neologismo “*adunation*” per descrivere il movimento verso l'unità nazionale.

Insomma, quando, attraverso dibattiti e proposte, si giunge al progetto di Codice civile del 1793, esso è tutto improntato all'idea di una

Idées, Flammarion, 1992, pp. 339-358 con riferimento al senso sociale di un corpo di cittadini uguali di fronte alla legge. Interessante anche una differenziazione tra accezione ampia e ristretta del termine (nozioni ambivalenti) – la prima con radici bibliche in cui nazione è una delle grandi divisioni naturali, la seconda con origini nella famiglia, che lega infine al sentimento della patria vissuta anche nelle esperienze dell'esilio e dell'emigrazione -. Nazione, dunque, esisteva già: «*Dès le moment ou les Etats généraux rejettent l'appellation qui les désigne depuis des siècles et débordent les raisons*

limitées qui avaient motivé leur convocation, la rupture est faite avec ce qu'on allait appeler dans l'été l'«Ancien Régime», et la Nation est née». Si vedano anche le interessanti osservazioni sulla duplicazione nazionale, sulla rottura col passato costituita da una dinamica di continuità instaurata sulla negazione, appunto, della unità e della continuità. Si veda anche L. Luzi, *Dallo status civitatis alla cittadinanza. La crisi del diritto comune attraverso il mutamento dello statuto dell'ebreo cit.*

⁴¹ B. Baczko, *Et le peuple devint souverain cit.*, pp. 45-46.

repubblica una e indivisibile⁴², con un destinatario delle norme ideologicamente ed auspicabilmente unitario. Vedremo il tentativo nel campo della famiglia, istituzione principe del diritto privato. Ne resta, invece, emarginata la figura femminile, interlocutrice ormai minoritaria⁴³, inconciliabile, nell'idealizzazione rivoluzionaria via via preponderante di dolcezza, con la donna nell'agire reale, con l'immagine di forza e determinazione a sua volta incompatibile con il Popolo rivoluzionario. Si tratta di un passaggio anche a livello terminologico, con uno slittamento dalla tematica morale a quella politica e dal plurale femminile al singolare maschile⁴⁴.

Dunque, mentre il dibattito letterario e poi politico, seguito in effetti dalla normativa, era andato verso un rafforzamento della protezione della donna (e dei figli) all'interno degli istituti della famiglia e del matrimonio, questa stessa maggior protezione evidenziava d'altra parte la volontà di relegare il femminile se non proprio al focolare domestico, comunque ad un ambito più fortemente privato⁴⁵. In questo senso, il riequilibrio verso una sorta di parità, sia pure in tono minore, attuato via via nell'ambito degli istituti del matrimonio e del divorzio, può costituire un primo passo.

Già a partire dal 1789 e fino all'epoca del Consolato, i matrimoni civili erano stati parecchi. Celebrati in municipio, rappresentavano la forma laicizzata del matrimonio. Di conseguenza, ciò comportava la possibilità di divorziare. Nei *cahiers* sostanzialmente si taceva. Tra

⁴² Halpérin, *Entre nationalisme juridique et communauté de droit*, PUF, Paris, 1999, pp. 4-8. Il primo progetto di *Code civil* del 1793, che ha come redattore Jean-Jacques Régis de Cambacérès e viene presentato alla Convenzione nell'agosto 1793, in 719 articoli e tre libri, contiene, per quanto riguarda la famiglia, tentativi di ridimensionamento degli abusi tipici di Antico regime, tra cui l'abolizione della potestà patria e maritale, la semplificazione della procedura di divorzio su domanda, oltre che un rafforzamento della successione legittima tramite riduzione della legittima.

⁴³ P. Serna, *L'apprentissage de la politique*, «L'Histoire» - La Révolution... cit., pp. 58-62.

⁴⁴ D. Godineau, *De la rosière à la trico-teuse: les représentations de la femme du peuple à la fin de l'Ancien Régime et pendant la Révolution* cit., pp. 76-77. È giustappunto nel 1793 che le donne soldato, soprattutto le loro immagini forti, vengono emarginate, rifiutate, col decreto 30

aprile, che consente la presenza di sole lavandaie e vivandiere. Il testo del decreto non esita ad imporre alle donne, come era già accaduto in passato agli ebrei, un segno, un contrassegno che le distingua. Non posso non notare una continuità con la linea politica del Codice del '93.

⁴⁵ Nel medesimo torno di tempo, infatti, la figura della donna rivoluzionaria, della donna soldato, veniva fortemente ridotta, penalizzata, umiliata nel marchio - addirittura - da portare esposto di lavandaia e vivandiera e, sostanzialmente, ricacciata indietro nelle sue istanze. Non solo, dunque, come notano i contributi di Godineau e Serna, la donna non poteva più riconoscersi nella figura del *sans-coulotte*, ma neanche poteva autonomamente porsi di fronte all'ideale di Nazione, alla difesa degli ideali della Rivoluzione. La donna, ferita, era costretta a ritrovare, nell'ottica del politico e del legislatore, una sorta di parità minore - in termini di dignità e riconoscimento - nella famiglia.

essi uno solo aveva chiesto che fosse introdotto il divorzio, in nome della libertà contrattuale⁴⁶. Più che l'istanza di un matrimonio civile, si auspicavano norme più liberali, meno restrittive, anche per le donne, una liberalizzazione delle regole per la celebrazione delle nozze, l'abbassamento dell'età necessaria per sposarsi senza il necessario consenso dei genitori, oltre che sistemi migliori per i registri di stato civile, e si esprimeva una forte riprovazione nei confronti dell'uso delle *lettres de cachet* come metodo per imporre ai figli la volontà paterna. Oltre a ciò, circolavano moltissimi *pamphlet* sulla riforma del matrimonio e sulla possibilità del divorzio, soprattutto per le cattive unioni combinate dalle famiglie, argomento a lungo oggetto del dibattito precedente, che aveva investito anche la *puissance paternelle*.

Né poteva essere sottovalutata la rilevanza che via via andava acquisendo il tema, relativamente nuovo, della coppia come scelta dettata dal reciproco sentimento e non dalle politiche delle famiglie. Una tematica che, originariamente enucleatasi in ambito letterario, aveva trovato progressivamente consenso fino a filosofi, pensatori, che intendevano farne terreno di proposta a livello politico ed, infine, normativo. Di pari passo, le petizioni toccavano anche la possibilità che le nozze potessero essere sciolte con maggior facilità, oltre che la necessità di fornire una più solida protezione della dote delle donne.⁴⁷ Già Voltaire e Turgot si erano espressi in materia. Ma articoli comparvero anche sul *Moniteur*. Anche l'offensiva contro la Chiesa era stata ampia. Voltaire aveva ribadito che il matrimonio non poteva che essere un contratto civile e che la Chiesa aveva approfittato di un'epoca di debolezza dello Stato per prenderne il controllo e così ribadire il proprio netto rifiuto del divorzio. Attorno al 1770 il dibattito si era esteso anche al divorzio, oltre che alla difesa dei sentimenti in una coppia sposata⁴⁸.

Col decreto 11 agosto 1789 si dava istruzione ai vescovi di fornire dispense matrimoniali senza ritardi e spese aggiuntive, liberando le

⁴⁶ J. Gaudemet, *Traditions canoniques et philosophie des Lumières dans la législation révolutionnaire: Mariage et divorce dans les Projets de Code civil* cit., p. 305.

⁴⁷ J.F. Traer, *Marriage and the Family in Eighteenth-Century France* cit., pp. 40-44; 70-71, 78, 82-84, 139-142. Sulla letteratura dell'epoca si veda ivi, pp. 71-78. In alcuni *cahiers* si chiedeva di abbassare la maggiore età per consentire più precoci matrimoni senza il consenso paterno, in altri che fossero multati o puniti i parenti che non avessero provato la loro opposizione alle nozze. Oltre questo si accusava

il clero di cattiva tenuta dei registri di matrimoni, nascite e morti. Vanno poi menzionate le *Doléances des femmes de Franche-Comté*, Besançon, le 27 avril 1789, p. 25, fatte pervenire agli Stati generali nel maggio 1789, in cui le donne insistevano che il matrimonio fosse fondato sulla libera scelta reciproca piuttosto che sulla coercizione. Sulla dote, D. Lombardi, *Storia del matrimonio* cit., pp. 21-22.

⁴⁸ J.F. Traer, *Marriage and the Family in Eighteenth-Century France* cit., pp. 65-67, 76.

parti dalle costose e dilatorie pratiche, considerate abolite assieme ai diritti feudali, prima organizzate in base al diritto canonico.

A ciò si intrecciava anche la problematica legata ai preti refrattari, poiché, essendo i registri matrimoniali e dei battesimi, cioè delle nascite, in mano a questi, sposarsi di fronte ad un prete giurato significava non possedere documenti in grado di provare l'unione e privare i figli dello stato civile. Senza considerare il fatto che i preti venissero guardati con sospetto per il proprio celibato, fattore, questo, da affiancare all'offensiva nei confronti degli scapoli, in seguito sottoposti, dal 13 gennaio 1791, ad un vessatorio e punitivo aumento delle imposte⁴⁹.

Il rapporto coniugale, dunque, appariva destinato a rendere più profondo il legame tra gli sposi, in una sorta di pre-contratto sociale *in nuce*. Ulteriormente, forte di un retaggio giuridico, oltre che ufficiale, tale relazione acquisiva una valenza non solo politica, ma anche morale, fornendo una sorta di copertura etica alle pulsioni interne, governate nel matrimonio⁵⁰.

Le discussioni in fase operativa – dalla Costituzione del 1791 al decreto 20-9-1792

Le discussioni in materia iniziarono a partire dal marzo 1791: il corpo municipale di Parigi pose il problema all'Assemblea nazionale. Si arrivò a distinguere il consenso, che, in quanto negozio, poteva essere oggetto di atto civile, dal sacramento, per cui sarebbe spettato allo Stato fissare le condizioni della manifestazione di volontà (negozio), alla Chiesa la parte relativa al dato religioso (ricordiamo la presenza non solo di Ugonotti, in Francia, dei Luterani in Alsazia, ma di comunità di ebrei, riconosciute proprio negli ultimi anni del regno di Luigi XVI e poi dalla Costituente). Bouchotte, uno dei deputati, sosteneva che il matrimonio esisteva come contratto prima ancora di essere reso sacramento⁵¹.

Durand de Maillane insisteva, nella relazione all'Assemblea nazionale della commissione ecclesiastica, sul carattere di contratto civile, sotto il controllo delle autorità civili, del matrimonio, istituto valido e teoricamente applicabile a tutti i francesi, di qualsivoglia confessione religiosa, in quanto una cerimonia civile anticipava necessariamente l'eventuale benedizione religiosa, che non era vietata. Ovviamente vi furono opposizioni, non solo, e comprensibilmente, da parte del clero,

⁴⁹ S. Desan, *The Family on Trial in Revolutionary France* cit., pp. 55 sgg.

⁵¹ J.F. Traer, *Marriage and the Family in Eighteenth-Century France* cit., pp. 88-89.

⁵⁰ Ivi, pp. 55 sgg.

già risentito a causa della Costituzione civile da poco varata. Non fu, dunque, una sorpresa l'accantonamento dei lavori.

Eppure, proprio il contrasto tra preti giurati e refrattari e la conseguente situazione di molti che preferivano celebrare matrimoni, battesimi e funerali secondo i dettami religiosi e ricorrendo ai refrattari, tornò a rendere attuale il problema, tanto che il sindaco Bailly dovette far presente all'Assemblea non solo il problema in sé di fedeltà alla Nazione, ma anche quello che si veniva a creare nella tenuta dei registri interessati. Eppure, nonostante il pesante ed importante precedente costituito dall'Editto del 1787 sui Protestanti, nonostante – anzi, forse proprio per questo – si percepisse con chiarezza che esso rappresentava il primo passo verso l'introduzione del matrimonio civile e verso la progressiva perdita di controllo, da parte della Chiesa, sulla celebrazione dei matrimoni, si decise, il 19 maggio 1791, di posticipare la discussione⁵².

La legislazione rivoluzionaria sul matrimonio era stata in effetti abbondante ed esso venne infine menzionato, pur dopo le incertezze dell'Assemblea, proprio ad opera dei fautori della secolarizzazione dell'istituto, tra i principi della *Costituzione* del 3 settembre 1791, che recitava, al Titolo II sezione 7:

La loi ne considère le mariage que comme contrat civil.

Le pouvoir législatif établira pour tous les habitants, sans distinction, le mode par lequel les naissances, mariages et décès seront constatés; et il désignera les officiers publics qui en recevront et conserveront les actes⁵³.

La cittadinanza, come osserva Desan, continua a rivestire un profondo significato morale e culturale. Rigenerarsi cittadino equivale a ricrearsi a livello patriottico, ai nuovi valori della nuova società. Attraversare questo passaggio obbligato significa, poi, poter chiedere di accedere a pieno titolo ai benefici dell'ordine politico, poter essere parte della sovranità. La fiducia infusa nelle possibilità di un istituto del matrimonio debitamente rigenerato, rinnovato, creava l'aspettativa che esso potesse, in effetti, fornire, divenire la piattaforma base del nucleo sociale principe, la casa fondante di una trasformazione politica e morale, anche nel legame tra caratteristiche del genere maschile e femminile.

⁵² Anzi, secondo Durand de Maillane era opportuno che il contenimento di tale potere ecclesiastico avvenisse rapidamente. J.F. Traer, *Marriage and the Family in Eighteenth-Century France* cit., pp. 84-89. Per alcuni le proposte della Commissione erano valide. Secondo gli Amici della Costituzione di Epinal l'uniformazione avrebbe portato vantaggi a catto-

lici, protestanti ed ebrei. L'A. nella corrispondente nota 26 cita Z. Szajkowski, *Protestants and Jews in France in the Fight for Emancipation, 1789-1791, Proceedings of the American Academy for Jewish Research* 25 (1956): 125.

⁵³ Interessante l'uso del termine *habitants* in luogo di *citoyens*.

Dunque, nella Costituzione del 1791 l'Assemblea nazionale andava a definire il matrimonio quale contratto civile, assunto volontariamente e liberamente dalle parti. Un contratto scindibile per volontà delle parti. Va rimarcato come, nella formulazione, mancassero riferimenti all'eternità, al divino e, addirittura, anche al vincolo feudale, tipico di Antico regime, per cui la moglie doveva fedeltà e obbedienza, in cambio delle quali il marito avrebbe offerto protezione, assistenza e un tetto (dote a parte). Il matrimonio sarebbe rimasto, fino al *Code Napoléon*, un simbolo della libertà individuale, lo strumento attraverso il quale il legislatore tentava di definire non solo lo *status* di individuo, ma profondamente legato all'idea di nazione, allo Stato⁵⁴.

I passi successivi, compiuti l'anno dopo in Assemblea legislativa, seguivano la medesima direzione di laicizzare l'istituto, sottraendolo – e con esso altre funzioni, riavocate allo Stato – alla Chiesa.

Nel 1792, il deputato Honoré Murairé presentava un testo, sulla laicizzazione dello stato civile, analogo a quello di Durand de Maillane l'anno precedente, ponendo l'enfasi sul matrimonio come obbligazione civile e sul profondo legame con la cittadinanza⁵⁵. Toccava al girondino Vergniaud ricordare che l'individuo non viene catalogato in base al credo di appartenenza, ma in base al suo essere *citoyen*, ciò che gli dà titolo a godere dello *status* civile, il principale dei diritti sociali. Eppure, egli sottolineava, il matrimonio instaura un legame tra società e natura, tra dato biologico e sociale, testimoniati ed, insieme, rafforzati dalla forma pubblica e solenne. Affidare a tale figura giuridica un ruolo tanto importante comporta, anche, la necessità di rigenerarla, assieme alle connesse dinamiche familiari ed al rapporto coniugale *ex se*.

Di fatto, il matrimonio si avviava ad un processo di rinnovamento, in cui, in particolare, ponendo l'accento sul legame basato sulla reciproca volontà, l'impegno richiesto sul piano personale risultava non meno necessario di quello a livello politico. Si apriva all'istituto una nuova prospettiva legale, strettamente connessa alla figura della cittadinanza e che, necessariamente, finiva per coinvolgere, nonostante la diffusa generale riluttanza ad affrontarli in profondità – figuriamoci il porli in dubbio o ipotizzare di scardinarli –, aspetti delle interazioni in seno alla famiglia ed alla società fino ad allora dati per assodati. Queste le ragioni a monte dei ripetuti tentativi di separare la questione dello stato civile da quella del matrimonio⁵⁶.

A partire dal 17 marzo, si aprì la discussione per votare sulla legge matrimoniale: l'Assemblea decise che i registri dovessero essere tenuti dagli ufficiali municipali. Si aggirò, quindi, il problema delle nascite

⁵⁴ S. Desan, *The Family on Trial in Revolutionary France* cit., pp. 48 sgg.

⁵⁵ Ivi, pp. 52 sgg.

⁵⁶ Ivi, pp. 56 sgg.

illegittime con la richiesta di indicare semplicemente nome, occupazione e domicilio dei genitori, indi si risolse il problema di menzionare o meno l'indissolubilità eliminando frasi eccessivamente ridondanti. I fatti delle Tuileries consegnarono il progetto ad un dibattito affrettato, chiuso nell'ultimo giorno delle sessioni. L'Assemblea cedeva ormai il potere nelle mani della Comune⁵⁷. Si arrivò, dunque, al *decreto* 20-9-1792, relativo alla registrazione di nascite, matrimoni e decessi ed ai requisiti per contrarre matrimonio.

Di fatto, tra l'agosto e il settembre 1792, i deputati avevano ricavato un'immagine innovativa per il matrimonio, che andava ad inscrivere nell'ambito della cittadinanza, un legame tra natura e convenzione sociale, il cui obiettivo era, negli intenti dei legislatori, radicare la società entro il diritto naturale, con reciproco vantaggio per il singolo, la collettività e, dunque, lo Stato. Era, però, necessario rivedere, ricreare l'istituto, sia quanto al rapporto fra coniugi, sia in relazione alle dinamiche familiari ad esso connesse. Ripulirlo, peraltro, tenendo conto che la gente comune non s'intendeva di questioni filosofiche, meno che mai l'opposizione costituita dai preti o gli abitanti dei villaggi rurali erano così pronti a fare i conti con un contratto civile e paritario, pura espressione di manifestazione di volontà⁵⁸.

La manifestazione della libera volontà doveva restare fondante.

Le femministe e gli autori di *pamphlet*, fin dal 1789, si erano scagliati contro la potestà paterna e chiedendo una riforma della disciplina ereditaria. Una troppo stretta autorità corrompeva i reali sentimenti su cui dovevano fondarsi le nozze, per essere il reale specchio della nuova organizzazione. Dal 1792, peraltro, si puntava l'attenzione sull'incompatibilità con lo stato di cittadino, supposto maschio, al quale è impedito di gestire e regolamentare se stesso e i suoi beni. La libertà era il primo baluardo contro la corruzione, e non il timore di essere diseredati in caso di condotta non gradita al padre. Probabilmente, la caduta stessa della monarchia, nell'agosto 1792, contribuì a creare un contesto finalmente legale, oltre che lo spazio politico-materiale (che, si badi, prima non esisteva), entro cui non solo collocare le teorie sull'attentato alla potestà paterna e sulla laicizzazione dello stato civile, ma nell'ambito del quale poterle, infine, mettere in pratica, realizzare. Venendo vulnerata la figura del sovrano come padre della nazione, creandosi un vuoto che una nuova entità politica poteva riempire, era possibile muovere dei passi per completare la riforma in senso antifeudale, anticlericale e meno patriarcale⁵⁹.

Scriva Desan:

⁵⁷ J.F. Traer, *Marriage and the Family in Eighteenth-Century France* cit., pp. 90-94.

⁵⁹ Ivi, pp. 60 sgg.

⁵⁸ S. Desan, *The Family on Trial in Revolu-*

Overturning the monarchy and inventing the republic led to more than killing the father/king: the deputies now counted on constructing a new familial structure to mirror and promote the new political structure. (...)

The marriage could perform its political duty as a secular, civil contract linking male and female citizens to each other and to the new nation⁶⁰.

Ed assecondando la medesima dinamica, l'Assemblea approvava, al termine dei lavori, anche il divorzio. La famiglia veniva, così, ad incarnare il banco di prova, lo specchio, in cui poter riconoscere, ma anche rappresentare, i cambiamenti entro lo Stato.

La tenuta dei registri di stato civile toccava ad un ufficiale nominato; come anche gli atti di matrimonio dovevano svolgersi in una sala pubblica del municipio, davanti agli ufficiali municipali, prima o dopo la benedizione religiosa, con due o quattro testimoni di almeno 21 anni (potevano esserlo anche le donne) che non fossero imparentati con gli sposi. L'età minima era 15 anni per i maschi, 13 per le femmine, mentre il raggiungimento della maggiore età veniva fissato al compimento del 21° anno, senza aver raggiunto il quale era necessario il consenso paterno – o materno, per il caso di padre morto o incapace –.

Minimi erano gli impedimenti. Occorreva manifestare la volontà di contrarre matrimonio sei giorni prima della celebrazione e l'opposizione era prevista solo da coloro che avrebbero dovuto prestare il consenso. Il divorzio suscitava ancora opposizioni, ma veniva in certo modo ormai considerato come l'inevitabile portato della libertà. Lo si consentì, nella medesima legge, per alcuni casi tra i quali demenza, condanna a pene infamanti, sevizie, ingiurie gravi, sregolatezza dei costumi, abbandono del domicilio coniugale, assenza di notizie per cinque anni consecutivi, emigrazione. Accettati furono anche il divorzio consensuale e quello per incompatibilità di carattere. Gli sposi divorziati potevano risposarsi⁶¹.

Sebbene le novità non fossero eccessive, il dato di fatto era un'autorità pubblica che veniva a ricoprire una parte importante nella formazione della famiglia: lo Stato decretava gli impedimenti al matrimonio, regolava l'adozione, accordava diritti ai figli naturali (diritti che furono poi ristretti in sede di *Code civil*), conteneva la potestà paterna, istituiva il divorzio.

Proprio per questo, toccando un ambito a lungo appannaggio della Chiesa ed oltretutto strettamente connesso con questioni sacramentali, era opportuno, estremamente importante, che i religiosi, i preti *assermentés*, ma anche gli *insermentés*, cooperassero e spingessero i credenti

⁶⁰ Ivi, p. 62.

⁶¹ Si veda *infra*. J.-P. Bertaud, *La vita quotidiana in Francia al tempo della Rivolu-*

zione, Rizzoli, Milano, 1988, pp. 168-185. J.F. Traer, *Marriage and the Family in Eighteenth-Century France* cit., pp. 94-95.

– i quali, nota Bertaud, spesso non erano del tutto consapevoli delle implicazioni sul piano religioso delle ritualità a cui per abitudine si sottoponevano – ad un atteggiamento positivo nell'effettiva applicazione della normativa, anche se, poi, nella pratica molto venne vanificato dalla diffusa ignoranza dei funzionari, cui era affidata la tenuta dei registri.

Quanto alla *puissance paternelle*, nell'agosto 1790 erano stati introdotti i *tribunaux de la famille*, anche se con una composizione differente da quella inizialmente prevista, con lo scopo di favorire la soluzione interna dei conflitti in famiglia; essi furono, però, soppressi nel 1796. Ed in effetti la tendenza, successiva all'emanazione del decreto, fu proprio di scoraggiare una eccessiva libertà di contrarre matrimonio per i minori – soprattutto in quanto in contrasto con l'autorità paterna –, ampliandola, invece, per gli adulti. Ad esempio, ai soldati e ai prigionieri di guerra stranieri venne concesso di sposarsi liberamente, pur in presenza di opposizioni⁶².

Questa compresenza di rigore e permissione – da un lato, arginare quanto consentito ai minori e proteggere la *puissance paternelle*, dall'altro, lasciare più ampia libertà, per esempio ai militari – è indicativa del complesso atteggiamento in materia. Evidentemente si preferiva accordare un margine più esteso, ove ritenuto meno pericoloso per le strutture tradizionali, in cerchie più ristrette e meglio controllabili, anche per la presenza dell'ordine gerarchico – per l'appunto, l'ambito militare –, piuttosto che consentire qualcosa che potesse essere percepito come un tentativo di scardinare la famiglia e, soprattutto, i fondamenti del potere al suo interno. La donna potente, libera, spaventava. Lo Stato rivoluzionario vegliava sulle coscienze dei cittadini, enfatizzava ed invitava a vivere le virtù civiche, eppure non azzardava a vulnerare le strutture più profonde e radicate del potere familiare. E ciò anche se altri provvedimenti erano stati presi, come l'eliminazione, l'8 ottobre 1789, nell'ambito della consacrazione delle libertà fondamentali e dell'abolizione di pratiche odiose, delle *lettres de cachet*, a cui le famiglie ricorrevano allo scopo di far rinchiodare i figli ribelli o prodighi, spesso, dunque, per mere ragioni di comodo⁶³.

⁶² Su questa, estremamente interessante J.F. Traer, *Marriage and the Family in Eighteenth-Century France* cit., pp. 41-47, 97-99, 137-150. L'autore richiama l'assurdo di un registro che riportava che il marito aveva, appunto, dato alla luce il bambino. Sulla questione del matrimonio dei militari si veda n. 72. J.-P. Bertaud, *La vita quotidiana in Francia al tempo della Rivoluzione* cit., p. 185. Il 7 maggio 1791 la Costituente aveva finito per inserire quello refrattario tra i culti tollerati, prima

della successiva ondata di scristianizzazione. A. Soboul, *Storia della Rivoluzione francese. Principi – Idee – Società*, Rizzoli, Milano, 2001, pp. 385-393.

⁶³ A. Soboul, *Storia della Rivoluzione francese* cit., pp. 91 sgg. Sono gli artt. 7, 8 e 9 della Dichiarazione dei Diritti del 26 agosto 1789 a sancire la libertà dell'individuo: «Nessun uomo può essere (...) arrestato, né detenuto se non nei casi determinati dalla legge, secondo le forme che essa ha prescritto. Coloro che sollecitano, esplicano,

Quanto alla forma del matrimonio civile, essa era estremamente scarna secondo il testo del '92, molto poco appetibile rispetto alle più fastose celebrazioni religiose, considerando anche l'opposizione dei preti refrattari, e senza neppure alcun riferimento ai concetti di patria o di amore. Si tentò dunque di ovviare suggerendo che il celebrante mettesse l'anello alla sposa od organizzando la *fête de l'amour* per procacciare doti. In progresso di tempo, le varie istanze ed i suggerimenti presero forma nel decreto 3 brumaio anno IV (25 ottobre 1795) con la *fête des époux* destinata a propagandare e far coincidere virtù domestiche, civiche e patriottiche, a tenere desta la coscienza rivoluzionaria, in quello che Bertaud definisce come un «tentativo repubblicano di rimodellare il tempo». Il matrimonio si avviava, così, a porsi, anche entro l'ambito laico, quale simbolo, metafora. Se, secondo il diritto canonico, esso era destinato a rappresentare l'unione di Cristo con la Chiesa, qui esso si faceva cerimonia civica. D'altra parte, solo quando, con Napoleone, si arrivò ad una pacificazione dei conflitti religiosi, il sistema dei matrimoni e dei registri di stato civile mostrò di funzionare appieno⁶⁴.

Tale normativa, di fatto, si inseriva in un processo di lunga durata volto a rendere definitivamente il matrimonio un istituto nel controllo dello Stato, ma non era concettualmente innovativa, né rivoluzionaria. Anzi, si iscriveva in istanze – la tenuta dei registri, il nuovo assetto del clero e l'antagonismo con la Chiesa, le necessarie innovazioni a livello sociale entro matrimonio e organizzazione della famiglia – dovute alla fase più moderata della Rivoluzione, ma il cui obiettivo era, in realtà, il potenziamento della cittadinanza, attraverso la modernizzazione di strutture fortemente connesse all'essenza dell'essere umano-*sujet-citoyen* – il matrimonio e la famiglia –⁶⁵.

e eseguono o fanno eseguire ordini arbitrari devono essere puniti» (art. 7). L'8 ottobre 1789, col decreto sulla Riforma di alcuni punti della giurisprudenza criminale, l'Assemblea costituente torna sul punto, abolendo alcune odiose pratiche di Antico regime, tra cui le *lettres de cachet* e gli arresti arbitrari. S. Schama, *Cittadini* cit., pp. 216 sgg. La Desan riporta come data di abolizione delle *lettres* il marzo 1790. S. Desan, *The Family on Trial in Revolutionary France* cit., p. 61.

⁶⁴ J.F. Traer, *Marriage and the Family in Eighteenth-Century France* cit., pp. 99-103; J.P. Bertaud, *La vita quotidiana in*

Francia al tempo della Rivoluzione cit., pp. 177-180, 185. Bertaud riporta, da O. Martin, *La crise du mariage dans la législation intermédiaire*, Paris, 1901, p. 179, un breve resoconto dello squallore di tali cerimonie. Schama si riferisce al tentativo come una «ristrutturazione del tempo repubblicano», una ricostruzione del «tempo mediante una cosmologia repubblicana». S. Schama, *Cittadini* cit., pp. 796-805.

⁶⁵ J.F. Traer, *Marriage and the Family in Eighteenth-Century France* cit., pp. 102-103.

L'introduzione del divorzio

Il divorzio, introdotto da un secondo decreto, sempre del 20-9-1792, non costituiva certo una novità negli ambienti colti, ma non era stato tra le priorità emergenti, pur ricorrendo in saggi, dibattiti e *pamphlet*, indici di un certo atteggiamento ed interesse. La Desan nota come furono probabilmente l'ideologia della libertà individuale e l'obiettivo di definire il matrimonio come un contratto civile volontario (e, dunque, passibile di scioglimento per volontà delle parti) a motivare i deputati. Se, infatti, aggiunge, citando lo storico J. Mulliez, l'iniziale proposta del deputato Gossin il 5 agosto 1790 per il divorzio già possedeva *in nuce* le problematiche della libertà individuale e del contratto, era però mutato il contesto politico-religioso di riferimento. A ciò va aggiunta la pressione di una forte richiesta pubblica. Né va sottovalutato il peso del dibattito femminista, come, anche, la presenza di donne nelle tribune – ricorda J.L. Halpérin –. Da ultimo, il divorzio era considerato fondamentale nella rigenerazione del matrimonio come pilastro della cittadinanza: fondato su una libera scelta reversibile, esso era il baluardo della profonda libertà e del reciproco consenso dei coniugi nel trovarsi ed, eventualmente, nell'allontanarsi, nel fondare il nucleo più autentico e, per ciò stesso, forte, solido (ed elettivamente rinunciabile), del nuovo Stato⁶⁶.

Linguet, giornalista ed avvocato che si era già occupato del divorzio degli ebrei, aveva pubblicato un *pamphlet* nel 1789; molto importante era stato Hennes col *Du divorce*, che, uscito anonimo nello stesso anno, aveva goduto anche di ristampe. Tra i *cahiers*, solo un paio l'avevano perorato, nonostante voci autorevoli a sostegno. Nell'agosto 1790, come appena riportato, una proposta di legge del deputato Gossin, nella forma di un emendamento per modificare la separazione giudiziale, era stata rifiutata dall'Assemblée. Nello stesso anno, nell'ambito della discussione su Luterani ed ebrei d'Alsazia, la questione era tornata di attualità. Nel caso, peraltro, del ribadito diritto dei Luterani d'Alsazia, non si trattava di un riconoscimento operante sul piano civile: la conferma si limitava a riguardare il terreno della libertà religiosa. Hennes, nel 1791, aveva pubblicato un ulteriore *pamphlet*, altri ne erano seguiti, qualcuno dei quali proponeva di trasformare le separazioni in divorzio dopo un periodo d'attesa, come di favorire l'eguaglianza di trattamento, la parità, per le donne⁶⁷.

⁶⁶ S. Desan, *The Family on Trial in Revolutionary France* cit., pp. 51, 63-64, 66-57, 357, 361, cita in nota e nel testo sia J. Mulliez., *Droit et morale conjugale: essai sur l'histoire des relations personnelles entre*

époux, «Revue historique», 1987, n. 563, pp. 35-106; sia J.L. Halpérin, *L'impossible Code Civil*, Puf, Paris, 1992, p. 106.

⁶⁷ J. F. Traer, *Marriage and the Family in Eighteenth-Century France* cit., pp. 107-

L'argomento principale a favore e sostegno dell'introduzione del divorzio era stato proprio l'aspettativa di un'ideale felicità, di una scelta vera, reciproca, all'interno del matrimonio. La riprovazione nei confronti della separazione solo di fatto, unica alternativa possibile, all'epoca, la perorazione dell'eguaglianza dei coniugi, la volontà di porre freno e termine a posizioni di abuso di potere e di logiche cetuali-ereditarie, nelle famiglie, andavano inscritte in un dibattito risalente⁶⁸. In parte, anche, si trattava della ovvia conseguenza delle idee liberali espresse nella *Costituzione* del 1791, il cui art. 7 aveva provveduto a laicizzare il matrimonio: «La legge», recitava il testo, «non considera più il matrimonio se non come un contratto civile» e, dunque, era possibile scioglierlo⁶⁹.

Di fatto, le richieste di divorzio avevano anticipato l'introduzione della legge e divorzi in atti autentificati o separazioni convertite in divorzio si erano già avuti tra la fine del 1791 e l'inizio dell'anno successivo. Sul principio del 1792, in effetti, le petizioni e le istanze si erano fatte più numerose; in aprile era giunta all'Assemblea la perorazione, da parte di un gruppo di donne, per l'eguaglianza dei diritti, la maggiore età a 21 anni, un'educazione di Stato e, ovviamente, l'introduzione del divorzio. Alcuni testi, d'altronde, pur a favore, andavano ipotizzando periodi di presa di coscienza, tentativi di conciliazione e commissioni giudicanti di amici e parenti; insomma, anche tra le proposte si mostravano con evidenza una forte resistenza ed un certo paternalismo⁷⁰. Lenglet, in proposito, era esplicito.

Il ne s'agit pas de forcer ceux qui sont bien à s'éloigner, mais de le permettre à ceux qui sont mal. (...)

Mettez un an ou six mois d'intervalle entre la demande en divorce et la sentence qui le prononcera et vous n'aurez de mariages à rompre, que ceux qu'on ne peut espérer, en aucun cas, de rendre supportables⁷¹.

115. Si noti la consegna, da parte del duca di Orléans, ai rappresentanti dei territori posseduti, di insistere per l'argomento divorzio. Si tratta delle *Instructions données par S.A.S. msgr. le duc d'Orléans à ses représentants au bailliages. Suivie de Délivrations à prendre dans les Assemblées*, s.l., 1789, pp. 77 (9+68), il cui effettivo autore, secondo Traer, forse Sieyès, forse Choderlos de Laclos, è alquanto incerto. In esse si legge: «La liberté individuelle sera garantie à tous les François (...). On demandera l'établissement du divorce, comme le seul moyen d'éviter le malheur & le scandale des unions mal assorties & des

séparations. (...) Les droits politiques n'appartiennent à aucune forme de corporation; ils sont attachés à la qualité de Citoyen». *Ibid.*, pp. 2, 6, 12 II parte. Ai protestanti d'Alsazia erano stati confermati i diritti e le libertà di cui avevano goduto.

⁶⁸ J.F. Traer, *Marriage and the Family in Eighteenth-Century France* cit., pp. 105-107.

⁶⁹ Ph. Ariès, G. Duby (a cura di), *La vita privata. L'Ottocento* cit., pp. 25-26.

⁷⁰ J.F. Traer, *Marriage and the Family in Eighteenth-Century France* cit., pp. 117-118.

⁷¹ E.G. Lenglet, *Essai sur la législation du mariage*, Seconde édition, a Paris, chez Moutardier, an. Ve, M DCC LXXXVII, pp. 46,

Il 30 agosto 1792 il deputato Aubert-Dubayet⁷² fermò la discussione della normativa sul matrimonio affinché venisse approvato almeno il principio dell'istituzione del divorzio: l'Assemblea avrebbe così riaffermato la propria difesa della libertà individuale, mentre la Commissione legislativa si sarebbe occupata del dettaglio. Egli notava che, se il matrimonio viene definito un contratto civile, va considerata anche la possibilità di scioglierlo. Sosteneva anche le prerogative delle donne, che, in virtù di quel medesimo contratto, dovrebbero godere degli stessi diritti, e non essere schiave degli uomini⁷³. In accordo, Cambon riteneva che il principio risiedesse implicitamente nella Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo, ma invocava, parimenti, un'opinione pubblica risalente⁷⁴.

Venne così formalizzato in seno all'Assemblea che il matrimonio era un contratto che era possibile sciogliere attraverso l'istituto del divorzio, mentre alla Commissione sarebbe toccato il compito di occuparsi delle procedure per lo scioglimento del matrimonio, della tutela dei diritti e dell'educazione dei figli. Il 28 agosto si sanciva che il controllo paterno sulle proprietà dei figli sarebbe terminato col compimento del 21° anno di età ed andava tenuto distinto dal controllo sulla persona⁷⁵. La Commissione fornì un resoconto ed una bozza di legge il 7 settembre 1792, in cui si cercava di riconoscere comunque la massima ampiezza di applicazione al divorzio, sulla base del consenso delle parti e della libertà individuale, ma tenendo altresì conto dei figli e dell'esigenza di non consentire eccessiva leggerezza nello scioglimento. Inizialmente il deputato Sédillez cercò di ricondurre ad una definizione in senso stretto dell'istituto, basato unicamente sul mutuo consenso, ma, nei fatti, vi fu un'approvazione piana che portò alla promulgazione del decreto, il 20 settembre 1792.

Qualche tempo dopo, nel gennaio 1793, si sancivano i 21 anni come l'età necessaria e sufficiente per compiere tutti gli atti di disposizione relativi alla proprietà⁷⁶.

La procedura prevista per il divorzio era contenuta nella sezione 5 del decreto 20 settembre, in nove articoli⁷⁷.

49-50. A p. 40, tra gli *Effetti dell'indissolubilità del matrimonio* aveva osservato: «Les mêmes causes ne suffisaient pas à une roturière et à une autre femme, pour obtenir une demi-liberté, bien inférieure à celle accordée par les moeurs; et que la première était obligée d'articuler des blessures presque mortelles».

⁷² Nato a New Orleans, autore di un *pamphlet* contro l'ammissione degli ebrei alla cittadinanza, di seguito eletto all'Assemblea legislativa, riprende la carriera militare prima sul Reno, poi in Vandea, per

chiuderla a Costantinopoli, nel 1797. C. Gayarré, *Aubert-Dubayet or The two Sister Republics*, James R. Osgood & C., Boston, 1882, pp. 5-6.

⁷³ S. Desan, *The Family on Trial in Revolutionary France* cit., pp. 62-63, 66-67.

⁷⁴ Ivi, p. 3.

⁷⁵ J.F. Traer, *Marriage and the Family in Eighteenth-Century France* cit., pp. 141-152.

⁷⁶ Si veda in proposito Ivi, pp. 141-152.

⁷⁷ J. Bouineau, *Le divorce sous la Révolution, exemple du "language antiqüisant" des hommes de 89* cit., p. 312.

Si chiariva che il matrimonio poteva essere sciolto soltanto conformemente alla normativa e si abolivano le separazioni giudiziali, che era comunque possibile convertire in divorzio.

La coppia, a seconda del tipo di divorzio richiesto, ne doveva stabilire le condizioni tramite un *tribunal de famille* o un'*assemblée de famille*, organi composti di parenti (o di amici, se non c'erano parenti), scelti dai coniugi per decidere sul merito della causa, sulla sistemazione patrimoniale, sui figli, se vi fossero stati.

Si legge infatti:

il divorzio ha potuto aver luogo,

1° Pel consenso reciproco dei due sposi;

2° Sulla semplice allegazione di un di loro dell'incompatibilità d'umore o di carattere;

3° Sopra motivi determinati; e cioè, 1° sulla demenza, pazzia o furore di uno degli sposi; 2° sulla condanna di uno di essi a pene afflittive o infamanti; 3° sopra i delitti, i cattivi trattamenti o le gravi ingiurie dell'uno verso l'altro; 4° sopra lo sregolamento notorio di costume; 5° sopra l'abbandono della donna per parte del marito o vice versa per due anni almeno; 6° sull'assenza di uno di essi senza nuove almeno per cinque anni; 7° sull'emigrazione nei casi previsti dalla legge, specialmente dal decreto 8 aprile 1792⁷⁸.

Oltre il mutuo consenso o l'incompatibilità, dunque, sette *motifs déterminés* costituivano ulteriore causa di scioglimento del vincolo⁷⁹. Tra essi: abbandono da parte del coniuge da due anni; assenza senza notizie per cinque anni; emigrazione; separazione ordinata con sentenza esecutiva o in base al *decreto* 20-9-1792. Nel caso dei sette *motifs déterminés* il divorzio era concesso immediatamente. La coppia poteva, invece, divorziare consensualmente nel giro di quattro mesi, mentre il divorzio per incompatibilità *d'humeur et de caractère* era concesso dopo un periodo di sei mesi di tentata riconciliazione. Una volta pronunciato, poteva essere sottoposto solo ad appello⁸⁰.

Più in particolare, il divorzio per mutuo consenso richiedeva l'esposizione della decisione davanti all'*Assemblée de famille* o al *Tribunal de Famille*⁸¹, con tanto di arbitrato per tentare una riconciliazione. In

⁷⁸ *Codice amministrativo dell'Impero francese*, vol. II, Milano, della Reale stamperia, 1808, pp. 447-448. Esso riporta la precedente normativa, comparandola con quella di più recente introduzione. Il passo citato inizia con «Dopo la legge 20 settembre 1792 sino alla pubblicazione della seguente».

⁷⁹ Ph. Ariès, G. Duby (a cura di), *La vita privata. L'Ottocento* cit., pp. 26-28.

⁸⁰ Ivi, p. 26; J. Bouineau, *Le divorce sous la Révolution, exemple du "language anti-quisant" des hommes de 89* cit., p. 312.

⁸¹ In proposito, anche relativamente alla genesi ed alla composizione della corte, si veda J. F. Traer, *Marriage and the Family in Eighteenth-Century France* cit., pp. 120, 141-152, 163 sgg., queste ultime, in particolare, sulle ragioni e gli eventi che por-

caso di esito negativo, in un lasso di tempo da minimo uno a massimo sei mesi, il pubblico ufficiale avrebbe rilasciato la sentenza di divorzio.

Il divorzio per incompatibilità di temperamento o carattere, legato all'iniziativa di uno dei coniugi, richiedeva tre separate sedute presso il *Tribunal de la famille*, esperite infruttuosamente le quali, un pubblico ufficiale avrebbe potuto concedere il divorzio.

Infine, la terza, più ampia, categoria dei motivi determinati ricomprendeva il divorzio per malattia mentale, per condanna ad una pena infame, per crudeltà o gravi lesioni, per notorio disturbo dei principi morali, abbandono per almeno due anni, assenza senza fornire notizie per almeno cinque anni, emigrazione. Il tribunale avrebbe stabilito la fondatezza del reclamo, con possibilità di proporre appello.

Era possibile risposarsi con chiunque, con l'eccezione che chi aveva divorziato per mutuo consenso o incompatibilità doveva attendere un anno. Negli stessi casi, alle donne erano affidate le figlie femmine ed i maschi al di sotto dei sette anni, mentre agli ex-mariti spettavano i maschi sopra i sette anni. Negli altri casi il *Tribunal* avrebbe stabilito la custodia. La prole conservava i diritti di successione in caso di nuovo matrimonio. I diritti di proprietà dovevano essere regolati per stipulazioni precedenti, secondo contratto o legge, ma se il marito divorziava per un motivo diverso dalla malattia mentale, la moglie perdeva i diritti sui beni in comunione. Questioni come indennità, pagamenti, divisione dei beni comuni, dispute in genere, potevano essere regolate dagli arbitri di famiglia⁸².

Se fossero insorte contestazioni, da parte dello sposo contro il quale il divorzio era stato chiesto, su qualcuno degli atti dello sposo richiedente, il pubblico ufficiale avrebbe dovuto, senza prendere conoscenza della contestazione, rinviare le parti davanti al tribunale civile. Era punito il pubblico ufficiale che avesse pronunciato il divorzio senza aver provato che le forme legali erano state osservate⁸³.

D'altra parte, non era tanto il problema della libertà, quanto quello portato dalle conseguenze della *Costituzione civile del clero* e della natura contrattuale del matrimonio; non era tanto voler attaccare l'ordine sociale, quanto piuttosto evitare numerosi abusi. In molti rifiuta-

tarono alla loro eliminazione. Esse furono abolite il 28 febbraio 1796.

⁸² J.F. Traer, *Marriage and the Family in Eighteenth-Century France* cit., pp. 119-121.

⁸³ J. Bouineau, *Le divorce sous la Révolution, exemple du "langage antiquisant" des hommes de 89* cit., p. 312; J.N. Guyot, *Répertoire universel et raisonné de jurisprudence civile, criminelle, cano-*

nique et bénéficiaire, Ouvrage des plusieurs jurisconsultes..., Paris, an. IV-1807, 24 voll.; ma anche Id., *Répertoire universel et raisonné de jurisprudence...*, Dorez, Paris, 1775-1783, 64 voll.; e Id., *Répertoire universel et raisonné...*, nouvelle édition, 17 tomes in-4°, chez Visse, Paris, 1784-1785.

vano di sposarsi di fronte ad un *jureur*, un prete giurato, per cui, laicizzando il matrimonio, lo Stato assumeva, in linea con la tendenza dei secoli precedenti, il controllo dell'*État civil*, subentrando alla Chiesa come autorità nelle questioni di vita familiare, ma, soprattutto, cercando di evitare la fuga verso il matrimonio religioso. Altre ragioni, come si è notato, erano emerse dai dibattiti sul divorzio: la possibilità di sciogliere unioni infelici, l'affrancamento delle donne dalla potestà maritale, la libertà di coscienza per protestanti ed ebrei, le cui religioni non vietavano il divorzio⁸⁴.

Si trattava in effetti di una normativa liberale, che faceva cospicuo affidamento sulla buona volontà di sposi e famiglie per gestire le spesso spinose e dolorose questioni che circondano la decisione di divorziare.

E, d'altra parte, va rilevato come, da parte delle donne, venne fatto, di tali norme, un uso il cui scopo precipuo fu sì di rendere meno inaccettabili le proprie condizioni di vita all'interno della famiglia, ma che, in pratica, portò ad un più ampio miglioramento della complessiva situazione femminile e, in progresso di tempo, a maggiormente sostanziali rivendicazioni in ordine al complesso dei propri diritti⁸⁵.

Gli anni successivi – lo slancio perduto

Introdotta il concetto, negli anni che seguirono, diverse proposte cercarono di rendere il divorzio più facile da ottenere.

Il *primo progetto Cambacérès*, sottoposto alla Convenzione nazionale il 9 agosto 1793, inquadrava il divorzio nell'ottica della libertà individuale. Il matrimonio vi era descritto come l'accordo di un uomo ed una donna allo scopo di vivere insieme, con particolare enfasi sulla volontà di ognuno di loro di poterlo sciogliere⁸⁶. Il suo obiettivo dichiarato era dare più spazio al consenso degli sposi per recuperare nelle nozze le leggi di natura e, di conseguenza, conferiva agli sposi l'amministrazione dei beni, riconoscendo che, in assenza di pattuizione, la proprietà sarebbe stata in comune, con eguali diritti – e, dunque, analoga possibilità di controllo –, da parte dei coniugi, sui beni condivisi; aboliva la patria potestà; concedeva ai figli naturali non adulterini, se riconosciuti, gli stessi diritti dei figli legittimi; consentiva perfino l'adozione alle donne anche non sposate purché mag-

⁸⁴ G. Lottes, *Le débat sur le divorce et la formation de l'idéologie contre-révolutionnaire*, in M. Vovelle, *La Révolution et l'ordre juridique privé* cit., p. 318; Ph. Ariès, G. Duby (a cura di), *La vita privata. L'Ottocento* cit., p. 26.

⁸⁵ S. Desan, *The Family on Trial in Revolutionary France* cit., pp. 10 sgg.

⁸⁶ J.F. Traer, *Marriage and the Family in Eighteenth-Century France* cit., pp. 121-122.

giorenni; ammetteva, conformemente alla legge del 1792, ampia facoltà di divorzio, che era possibile sia per mutuo consenso, sia a domanda di uno solo degli sposi (T. VI, art. 1): alcune cause, se constatate, permettevano di farlo pronunciare a richiesta di uno degli sposi (art. 11)⁸⁷. Era possibile ottenerlo in un mese, dopo due brevi sedute dell'assemblea della famiglia⁸⁸.

Dal punto di vista femminile, se, da un lato, si cercava di ottenere che le donne fossero via via meno dipendenti dai mariti (e dai padri) e, di fatto, che non venissero spogliate dei propri beni⁸⁹, nel contempo, si tentava di privare, ad esempio, il regime dotale delle tradizionali garanzie che, fino ad allora, l'avevano reso se non altro vantaggioso per la donna in quanto protetto, ma più a rischio per i creditori. Eppure, Cambacérès spiegava, quanto al progetto di Codice, di aver avuto come obiettivo di rendere il sistema più consono a quello di un'unione tanto profonda e che l'amministrazione congiunta si radicava proprio nel principio di eguaglianza, che doveva regolare ogni atto dell'organizzazione sociale (e, discendendo, della famiglia)⁹⁰. Sociale, dunque, non solamente familiare, né prettamente inerente alle mere dinamiche interne del mondo femminile, che, anzi, in tale frangente, sembrava chiamato ad una risposta alla richiesta (sia pure limitata, parziale, funzionale, strumentale) di adeguamento e modernizzazione.

La *puissance maritale* era, nei discorsi di deputati come Jean-Etienne Bar, un imbarazzante lascito dei tempi andati, incompatibile con la libertà e, per giunta, pericoloso strumento attraverso cui il marito poteva dissipare i beni della moglie. Eppure i dibattiti furono

⁸⁷ P.A. Fenet, *Recueil complet des Travaux préparatoires du C. civ.*, Paris, 1827, T. I, pp. 17 sgg.; J. Gaudemet, *Traditions canoniques et philosophie des Lumières dans la législation révolutionnaire: Mariage et divorce dans les Projets de Code civil* cit., p. 307; S. Soley, *Le Code civil de 1804 a-t-il été conçu comme un modèle juridique pour les nations?*, «Forum historiae iuris», 4 marzo 2005, in <http://www.forhistiur.de/zitat/0503soleil.htm>; J. Bouineau, *200 ans de Code civil, Première partie Le XIXe siècle âge d'or du Code civil*, in ADPF, *La petite bibliothèque*, http://www.adpf.asso.fr/adpf-publi/folio/code_civil/index1.html; S. Desan, *The Family on Trial in Revolutionary France* cit., pp. 64 sgg. Si trattava della prima versione di un Code civil unificato.

⁸⁸ J.F. Traer, *Marriage and the Family in Eighteenth-Century France* cit., p. 121.

⁸⁹ L. Bonfield, *Gli sviluppi del diritto di famiglia in Europa* cit., p. 167. Egli rimarca come «Verso la fine del XVI e l'inizio del XVII secolo in Inghilterra era abbastanza comune la pratica di intestare dei beni alle donne prima del matrimonio, in modo che avessero una proprietà separata da quella del marito. L'effetto pratico di questi trasferimenti di proprietà era di aggirare il concetto legale della "unità della persona" (...) una costruzione legale. Il suo scopo era creare una personalità giuridica per la coppia di coniugi; ma dal momento che era chiaro che la persona giuridica era il marito, la costruzione stessa era più una convenienza che una realtà».

⁹⁰ S. Desan, *The Family on Trial in Revolutionary France* cit., pp. 64 sgg.

aspri e, sebbene in Convenzione vennero prese iniziative, sia innovative sia più tradizionali, a favore delle donne, nelle successive sedute in cui si tornò ad affrontare l'argomento (23 agosto e 27 ottobre 1793), deputati come Merlin de Douai e Thuriot continuavano a mostrare profonda sfiducia verso le capacità delle donne di gestire un patrimonio, anche se personale, appellandosi alla naturale superiorità dell'uomo. D'altra parte, i deputati favorevoli obiettavano che non era più possibile sottomettere le donne in un regime di schiavitù, che la *puissance maritale* era una creazione del dispotismo, che era importante che le donne amassero e sostenessero la Rivoluzione e che l'eguaglianza doveva essere un elemento fondante del matrimonio, a maggior ragione in una società edificata su una base così intima.

Così, il 27 ottobre 1793, la Convenzione finì per approvare nel progetto di Codice l'amministrazione congiunta, anche se Thuriot riuscì a temperare il radicalismo del principio proponendo che, nelle pattuizioni matrimoniali, fosse possibile aggirare la norma disponendo altrimenti rispetto al regime comune. Principio, peraltro, purtroppo abbandonato e mai trasfuso in legge. Esso, accanto alla chiusura dei club femminili (30 ottobre 1793) e all'eguaglianza di maschi e femmine rispetto all'eredità, sembrava indicare una complessa visione politica a riguardo del genere, sebbene l'interpretazione degli studiosi in ordine alle ragioni sottese alle varie norme non possa dirsi uniforme.

Le modifiche via via proposte all'istituto del matrimonio rispecchiavano un percorso che toccava anche, profondamente, la visione dello Stato laico, puntando a che esso riflettesse, per quanto più possibile, i fondamenti nel diritto naturale, oltre che la libertà individuale di uomini e donne, che, tramite esso, dovevano percepire il profondo radicamento nelle strutture e nelle istituzioni dello Stato. Nello Stato, dunque, non nella Chiesa e, in questo senso, rifondare il matrimonio voleva significare anche ergersi contro di essa, a difesa del primato civile⁹¹. Anche Phillips rimarca che la parabola dell'esperienza del divorzio si risolve essenzialmente nell'opposizione alle posizioni cattoliche in ordine al matrimonio⁹².

Era altrettanto chiaro ai legislatori che quel matrimonio, perduto il collante sacrale che, in Antico regime lo aveva caratterizzato, prestava

⁹¹ Sulle dinamiche genitori-figli ed il matrimonio si vedano i contributi di L.A. Pollock, *Il rapporto genitori-figli* e di A. Fauve-Chamoux, *Matrimonio, vedovanza e divorzio*, entrambi in M. Barbagli, D. Kertzer (a cura di), *Storia della famiglia in Europa* cit., pp. 263-306 e 307-351. S. Desan, *The Family on Trial in Revolutionary France* cit., pp. 65 sgg., e 361-362.

Philippe-Antoine Merlin collabora con Cambacérès alla stesura del secondo progetto di Codice civile. Su di lui si veda, tra gli altri, A. Imbert, B.L. Bellet, *Biographie des condamnés pour délits politiques...*, Imprimerie de Tencé Frères, Bruxelles, 1828, pp. 130-132, 144-147.

⁹² R. Phillips, *Untying the Knot* cit., pp. 1 sgg.

il fianco a numerosi rischi, innanzitutto relativamente alle disposizioni patrimoniali. Se, da un lato, si cercava di creare una coscienza civica fortemente immersa ed ancorata ai temi e ai proclami della Rivoluzione, la speranza era che fosse proprio quel senso comune di appartenenza ad un eccezionale evento storico, quella coscienza civica, quella forza etica di Stato a sostituire la religione, il sacramento, con una sorta di nuova sacralità civica. Non a caso si cercava di stimolare in questo senso le coscienze, ricorrendo a formule, cerimonie, finanche stereotipi, pur di riempire, artificialmente, il vuoto di ciò che era stato sottratto al fattore religioso, che era stato certamente preponderante nel corso dei secoli. L'altro elemento coesivo su cui si contava era la legge, nel suo potere rigenerativo, col compito, nel tempo, applicandosi, di trasformare comportamenti, pratiche. La base di tutta la struttura connessa alla cittadinanza restava, nella visione dei giuristi, il matrimonio, quell'unione fondata sull'affetto, che doveva rivestire un ruolo centrale⁹³.

Di fatto, di fronte all'instaurarsi di una gran facilità nell'ottenere il divorzio, di fronte al timore di eccessive licenze e libertà di costumi, si assisté ad un'opera moderatrice: un progetto senza data presentato dalla Commissione legislativa strumentalizzava il richiamo ai sentimenti per limitare la libertà individuale. Di fronte alla conservazione del divorzio per mutuo consenso o per altri motivi, si richiedeva, però, la presenza dei figli alle sedute dell'assemblea della famiglia in cui si discuteva del divorzio, mentre parenti ed amici dovevano invitare le parti alla devozione verso i figli ed all'amore genitoriale ed i figli potevano chiedere ai genitori di desistere dal rovinare la loro famiglia. Nell'ottobre 1793 fu inoltre stabilito che le mogli divorziate degli emigrati non dovessero essere considerate sospette in base alla legge dei sospetti del 17 settembre 1793⁹⁴.

La Convenzione nazionale emanò due normative più liberali. La prima, il decreto 8 nevoso anno II (28 dicembre 1793) sulla possibilità di nuove nozze per i divorziati: il marito poteva risposarsi immediatamente, la moglie era costretta ad attendere dieci mesi (una sorta di *tempus lugendi*), a meno che non avesse ottenuto il divorzio provando l'assenza del marito⁹⁵. Il secondo provvedimento, del 4 fiorile anno II (23 aprile 1794) sui motivi di divorzio, presentato da Oudot per conto della Commissione legislativa, prevedeva la possibilità di concederlo al coniuge che avesse fornito prova autentica (dichiarazione di sei testi-

⁹³ S. Desan, *The Family on Trial in Revolutionary France* cit., pp. 67 sgg.

⁹⁴ J.F. Traer, *Marriage and the Family in Eighteenth-Century France* cit., pp. 121-123 e n. 68.

⁹⁵ *Decret de la Convention nationale, du 8.e*

jour de nivose, an 2.e de la Republique française, une & indivisible, qui decerne les honneurs du pantheon au jeune Barra, A Paris, de l'imprimerie nationale executive du Louvre, 1794, 2 pp.

moni) di una separazione effettiva di sei mesi. Vietava inoltre di attaccare un divorzio sulla scorta del mancato rispetto del periodo di attesa stabilito, in una sanatoria operata dal trascorrere del tempo. Inoltre riconosceva quei divorzi dichiarati nel periodo di tempo intercorso tra la dichiarazione che il divorzio era un contratto civile, nella Costituzione del '91, e la legge del 1792. Di fatto, lasciava ampio campo alle motivazioni dei singoli. Alcuni provvedimenti, introdotti tra il 1793 ed il 1794, rendevano, come detto, l'istituto del divorzio appetibile per mogli di emigrati ricompresi nella legge dei sospetti del 17 settembre 1793, da non considerarsi nel novero se divorziate, per mogli borghesi di nobili, alle quali era consentito di recarsi a Parigi allo scopo di intraprendere l'azione di divorzio.

Eppure, con l'evolversi della situazione politica, il divorzio, da paradigma della libertà individuale, stava divenendo un meccanismo percepito come strumento di irresponsabilità sociale. Non si osava abbandonare la rassicurante centralità di matrimonio e famiglia, l'unità dei quali sembrava impersonare l'unità stessa della società. Anche chi, come Lenglet, aveva caldeggiato l'istituto, proponeva, una volta divenuto membro del Consiglio dei Cinquecento, una retromarcia, almeno un ripensamento e un incremento dei tempi di attesa.

Durante il 1795 si registrava una battuta d'arresto. Il *decreto* 15 termidoro dell'anno III (2 agosto 1795) aveva posto un freno alla facilità di ottenere il divorzio con la sospensione delle normative liberali del 1793 e '94 e le critiche, religiose, politiche, sociali, avevano ripreso vigore, come sempre, in tempi di reazione, nonostante Oudot e Merlin de Douai⁹⁶, con i *divorçaires*, difendessero la legge. Incomprensioni nascevano anche dall'interpretazione del decreto, che secondo alcuni avrebbe sospeso *tout court* addirittura la legge del '92, senza contare i ripetuti tentativi di eliminare il motivo dell'incompatibilità.

In seno alla commissione che si occupava dei lavori per il codice, il *terzo progetto Cambacérès* (12-6-1796, messidoro anno VI), che, pure, conteneva tutte le statuizioni liberali del 1792, mostrava già i segni di quel rigore. Eppure Cambacérès, difendendolo come garanzia della libertà individuale, si batté e riuscì a conservare il divorzio per incompatibilità di carattere, mantenendo anche il divorzio per mutuo consenso (artt. 325-69).

Le modalità della procedura di divorzio occupavano gli artt. 331-56.

Il divorzio per mutuo consenso o incompatibilità di carattere (art. 331) era rifiutato se gli sposi erano minori.

⁹⁶ Su di loro si veda, tra gli altri, A. Merlin collabora con Cambacérès alla stesura del secondo progetto di Codice civile. Imbert, B.L. Bellet, *Biographie* cit., pp. 130-132, 144-147. Come già accennato,

Portalis osservava nel 1797:

D'après l'ordre simple de la nature, il est donc évident que le mariage est (...) un véritable contrat (...). La question du divorce devient pure question civile, dont il faut chercher la solution dans les inconvénients ou dans les avantages qui peuvent résulter du divorce même, considéré sous un point de vue politique.

Dunque, si era di fronte ad un particolare tipo di contratto, che, certamente, non poteva essere sciolto alla leggera, ma neppure essere considerato indissolubile se quello stesso Stato riconosceva religioni che prevedevano il divorzio. Considerava anche di abolire il motivo dell'incompatibilità, che rischiava di portare a rotture dissennate.⁹⁷ Alla fine, però, il risultato fu soltanto di estendere il periodo di attesa di ulteriori sei mesi⁹⁸.

Nel *Progetto dell'anno VIII* nel libro *delle Persone* un titolo era dedicato al matrimonio, il V, uno al divorzio, il VI. Se nel primo progetto di codice civile il matrimonio era qualificato "convenzione", questo, sulla scorta del *progetto Jacqueminot* (21-12-1799), si dirà "contratto", come nell'art. 9 tit. III della *Costituzione del 1791*⁹⁹. È evidente un rinvio esplicito alle *Istituzioni* di Giustiniano, al diritto naturale e ai Monarcomachi, nel rimando alla "istituzione di diritto naturale". Quanto alla dizione "contratto", il riferimento è alla *Summa trecentis*, a Rogerio. Quanto al consenso, il richiamo è ad Ulpiano e a Sant'Ambrogio. D'altra parte, vi era una tradizione in questo senso: estranea al diritto romano, essa risale ai Romanisti del XII-XIII secolo e fu adottata immediatamente anche dai canonisti, dai teologi, passando per le *Decretali* pontificie ed il Concilio di Trento.

Sul carattere consensuale del matrimonio i giuristi francesi si ispiravano più ai civilisti che non ai canonisti.

Quanto alla forma, le pubblicazioni venivano affisse alla casa comunale per dieci giorni, poi il pubblico ufficiale riceveva le dichiarazioni congiunte e, dunque, dichiarava in nome della legge che gli sposi erano uniti in matrimonio. Di seguito, redigeva l'atto di stato civile, che andava a sostituire i registri delle parrocchie.

⁹⁷ J.E.M. Portalis, *Rapport fait par Portalis sur la résolution du 29 prairial dernier, relative au divorce, séance du 27 thermidor an V*, Paris, Imprimerie Nationale, fructidor an. V (Août 1797), pp. 6, 10 sgg.

⁹⁸ J.F. Traer, *Marriage and the Family in Eighteenth-Century France* cit., pp. 122-123, 126, 128-130.

⁹⁹ J. Mulliez, *Révolutionnaires, nouveaux pères? Forcément nouveaux pères! Le droit révolutionnaire de la paternité*, in M. Vovelle, *La Révolution et l'ordre juridique privé* cit., p. 384. S. Solimano, *Verso il Code Napoléon*, Giuffrè, Milano, 1998, pp. 391 sgg.

Si tratta, a ben vedere, delle forme prescritte dal Concilio di Trento, adottate in Francia attraverso le *Ordonnances* regie, trasposte in un linguaggio laicizzante¹⁰⁰.

Quanto allo svolgimento della cerimonia, dopo la lettura dei documenti relativi allo stato delle parti e alla legge sul matrimonio, ogni sposo pronunciava la formula: “Dichiaro di prendere X in sposo” e l’ufficiale municipale pronunciava l’unione. Poi redigeva l’atto che gli sposi e i testimoni firmavano. Dunque, una cerimonia abbastanza rapida, perlomeno appena istituita la legge¹⁰¹.

Eppure, su un punto si rompe con il passato – e si rompe proprio rispetto alla tradizione reale –: anteriormente si richiedeva il consenso dei genitori per gli uomini fino ai 30 anni, per le giovani fino ai 25 e la giurisprudenza dei *Parlements* era giunta a fare di questa esigenza una condizione di validità del matrimonio. Passata questa età, diveniva necessaria solo una “rispettosa ingiunzione”. Si trattava, insomma, di assicurare l’autorità paterna, il controllo della famiglia su di un atto che molti consideravano concernente più la famiglia che non gli sposi. Su questo punto, invece, innovando, il *Progetto dell’anno VIII* portò a 25 anni l’età fino alla quale il consenso era richiesto.

Quanto agli impedimenti, qui i legislatori innovarono parecchio. L’esistenza di un precedente matrimonio non sciolto, ovviamente, costituiva impedimento.

Insomma, si legiferava in nome della libertà matrimoniale. E la naturale conseguenza era la libertà di divorziare¹⁰².

Il *progetto Jacqueminot* del 1799 aveva autorizzato sei casi di divorzio, ripresi dalla legge del 1792, conservando l’incompatibilità di spirito o di carattere e l’assenza, sia pure elevata a 5 anni, ma era sparito il divorzio per mutuo consenso, sebbene la formula dell’incompatibilità o dell’ingiuria grave potessero appunto fungere in luogo dei casi soppressi (mutuo consenso e adulterio). Più restrittivo, dunque, il *progetto dell’anno VIII*, erede delle limitazioni degli ultimi anni. Già sotto il Direttorio, Portalis aveva sostenuto l’eliminazione del divorzio per mutuo consenso e, dopo il 18 brumaio, l’offensiva si era rafforzata, soprattutto grazie ai cattolici. Si trattava di un attacco alla democrazia, al potere che, in quella maniera, la donna poteva esercitare nei confronti del coniuge. Così spari da questo progetto anche l’incompatibilità di spirito, mentre

¹⁰⁰ J. Gaudemet, *Traditions canoniques et philosophie des Lumières dans la législation révolutionnaire: Mariage et divorce dans les Projets de Code civil* cit., pp. 303-307.

¹⁰¹ J.P. Bertaud, *La vita quotidiana in*

Francia al tempo della Rivoluzione cit., pp. 178-180.

¹⁰² J. Gaudemet, *Traditions canoniques et philosophie des Lumières dans la législation révolutionnaire: Mariage et divorce dans les Projets de Code civil* cit., p. 305.

riapparve l'adulterio, sebbene in presenza di particolari condizioni¹⁰³.

In base, dunque, al *titolo VI* del *Code civil* i motivi validi furono ridotti a tre: condanna, sevizie e adulterio. In linea con la generale riaffermazione napoleonica della potestà paterna, i diritti delle donne furono fortemente ridotti. Fu mantenuto il divorzio consensuale, ma con molte limitazioni¹⁰⁴.

Conclusivamente, si può osservare come, tra il 1792 ed il 1803, in Francia i divorzi furono circa 30.000. Pesanti accuse vennero mosse all'istituto. Jules ed Edmond de Goncourt parlarono di prostituzione legalizzata, altri di concubinaggio legale, altri ancora di poligamia. Di fatto, però, le ragioni che, negli anni successivi al 1792, mossero i divorzi non furono nella maggior parte legate alla famigerata incompatibilità di carattere. Innanzitutto, Parigi e città marittime ebbero un incremento maggiore che non le campagne. Inoltre, molti divorzi furono non *ex se*, ma conversioni da precedenti separazioni sancite durante l'Antico regime quando ancora il divorzio non era stato riconosciuto. Ulteriormente, spesso il matrimonio era l'unico modo per proteggersi dalle accuse e dai sospetti che avvelenarono la Francia, dunque, non era così strano che unioni simili si sciogliessero nel breve. Ed, ancora, le mogli degli emigranti avevano fatto ricorso all'istituto per proteggere se stesse ed i beni, sulla scorta dell'emigrazione riconosciuta tra i motivi del divorzio. Senza contare i casi in cui il divorzio assicurava una più rapida ed agevole soluzione, rispetto alla lunga trafila necessaria per una dichiarazione di scomparsa durante il servizio militare o governativo e molte donne preferivano, dunque, questa via.

Spesso, quindi, non era giustificato il timore di decadenza dei costumi e della morale, inalberato dai molti detrattori della legge. Di fatto, il divorzio andava a toccare temi estremamente sentiti in quegli anni. La ricerca della felicità individuale; il matrimonio moderno visto come scelta elettivamente nata dai sentimenti e, dunque, reversibile in nome della libertà individuale; l'importanza del desiderio individuale nell'ambito delle relazioni. Il divorzio stesso visto come simbolo politico di libertà. Temi, peraltro, come correttamente osserva Traer, che non furono solo di pensatori, scrittori e giuristi, ma subirono un'enfasi straordinaria ad opera di quel volano che fu l'averli fatti propri da parte della Rivoluzione, che conferì peso ed autorevolezza politica ad idee che già circolavano e richiedevano solo di poter essere imposte con maggior influenza¹⁰⁵. Tra esse, la teoria contrattualistica

¹⁰³ J. Gaudemet, *Traditions canoniques et philosophie des Lumières dans la législation révolutionnaire: Mariage et divorce dans les Projets de Code civil* cit., pp. 306-307.

¹⁰⁴ Ph. Ariès, G. Duby (a cura di), *La vita privata. L'Ottocento* cit., p. 26.

¹⁰⁵ J.F. Traer, *Marriage and the Family in Eighteenth-Century France* cit., pp. 130-136.

del matrimonio¹⁰⁶, con l'accento posto sull'individuo piuttosto che sulle ragioni delle famiglie, e con la possibilità di scioglierlo, ove necessario; senza contare la tolleranza per le minoranze che, come ebrei e protestanti, già godevano dell'istituto del divorzio; ed, ancora, il peggioramento dei rapporti col clero non giurato che spostava l'asse a favore di una lotta all'oscurantismo ed all'intransigenza religiosa. Nel 1816 il divorzio fu abolito. Fu ripristinato solo nel 1884¹⁰⁷.

La questione della filiazione naturale

Un'ultima problematica resta da considerare. Un problema molto serio, emerso alla discussione con l'affermazione della paternità naturale sotto la Rivoluzione, riguardò il riconoscimento della filiazione. Traer riporta casi e petizioni, dovuti all'incertezza iniziale nata dallo scarto tra affermazione del principio costituzionale, nel 1791, del matrimonio civile, ed assenza di normazione in materia, sia sulla celebrazione, sia riguardo alle formalità necessarie per il riconoscimento dei nati dall'unione¹⁰⁸.

Il legislatore rivoluzionario si trovò anche a dettare nuove norme in materia di adozioni e filiazione. Se inizialmente l'adozione era stata una maniera che consentiva di modificare la naturale linea di successione, con la Rivoluzione, parallelamente alla maggior importanza conferita all'infanzia, al maggior peso riconosciuto ai sentimenti nell'ambito della famiglia, si poneva anche il problema di collocare orfani ed abbandonati. Si cercava di considerare tutti i nati eguali, ma permaneva molto sentito quello di non svantaggiare chi era nato entro i confini della legittimità.

Non si arrivò ad una legge, in seno alla Convenzione, probabilmente perché era chiaro che la materia sarebbe stata trattata all'interno del nuovo *Code civil*. Nell'ambito del quale, almeno stando al *I progetto Cambacérès*, presentato il 9 agosto 1793, ed al *II Progetto Cambacérès* del 23 fruttidoro anno II (9 settembre 1794), l'adozione era inclusa, così come in un decreto del 16 frimaio anno III (6 dicembre 1794)¹⁰⁹. Quanto alla paternità all'interno del matrimonio, è interessante notare come, se vi fosse stata impossibilità fisica a che il bambino nato dalla moglie fosse effettivamente del marito legittimo, se i due non erano più uniti di fatto, allora esisteva il divorzio. Se fosse nato un bambino in queste situazioni, si sarebbe stati di fatto in presenza di un divorzio. E, a ragione, il *I progetto Cambacérès* sosteneva,

¹⁰⁶ Si veda su ciò Ivi, p. 118.

¹⁰⁷ Ph. Ariès, G. Duby (a cura di), *La vita privata. L'Ottocento* cit., p. 27.

¹⁰⁸ J.F. Traer, *Marriage and the Family in Eighteenth-Century France* cit., pp. 90-91.

¹⁰⁹ Ivi, pp. 152 sgg.

a proposito dell'assenza del marito durante la durata legale del concepimento, che «il divorzio si considera aver avuto inizio il primo giorno dell'assenza»¹¹⁰.

In Antico regime la filiazione illegittima era risultata comunque svantaggiata rispetto a quella legittima, sebbene, in assenza di prole legittima, fosse anche possibile, in alcune condizioni, se non altro ricevere legati o proprietà¹¹¹.

Quanto alla paternità fuori dal matrimonio, ciò che era determinante nel matrimonio, che fosse pubblico e solenne o privato e privo di forme legali, era la volontà di vivere insieme: pertanto, allo stesso modo, le unioni che ne risultavano erano valide e conformi all'art. 7 del tit. II della *Costituzione* del 1791 e ogni bambino voluto era un bambino legittimo. La volontà dell'uomo creava, sì, la paternità, ma essa poteva essere resa inefficace dall'esistenza di un matrimonio non sciolto, che ingenerava un caso di adulterio¹¹². Il bambino, in quel caso, si considerava legittimo quanto a sua madre, mentre il padre, in caso di unione privata, lo avrebbe riconosciuto (formalmente o tramite susseguente matrimonio); ma, se il precedente matrimonio fosse stato valido, il bambino sarebbe rimasto privo di padre, per il rispetto portato al matrimonio.

La problematica era quella di tentare di armonizzare, da un lato, il sentimento, sempre più radicato, per cui non dovevano esservi differenze tra figli legittimi e non. Dall'altro lato, restava estremamente difficile riuscire a scardinare il nucleo-famiglia tradizionale, senza contare il problema di vulnerare la sacralità del matrimonio.

La legge del 1792 lasciava il pubblico ufficiale senza istruzioni a riguardo della registrazione del tipo di nascita illegittima, che il nato fosse da genitori non sposati tra loro, da madre nubile e padre altrimenti impegnato o da donna sposata ma con padre diverso, cosa che accadeva di frequente, in tempi in cui gli uomini restavano anni lontani, per la guerra. Il decreto 8 maggio 1794 (19 fiorile anno II) sanciva che il nato da donna sposata doveva portare il cognome del marito, chiunque fosse il padre. Stava al marito intraprendere un'eventuale azione di disconoscimento di paternità. Chi nasceva da donna nubile portava il cognome della madre¹¹³.

Oudot in proposito osservava che se due persone hanno già rotto il proprio matrimonio col fatto di non vivere più come sposi, se stanno

¹¹⁰ J. Mulliez, *Révolutionnaires, nouveaux pères?* cit. p. 378, n. 37, che cita il Ier Projet, Titre IV "Des enfants" article 4: «L'absence d'un epoux telle qu'il ne puisse être présumé père, donne lieu à le desavouer. Le divorce est censé (si presume) avoir commencé le premier jour de l'absence du mari».

¹¹¹ J.F. Traer, *Marriage and the Family in Eighteenth-Century France* cit., pp. 154 e sgg.

¹¹² J. Mulliez, *Révolutionnaires, nouveaux pères?* cit. pp. 380-382.

¹¹³ J.F. Traer, *Marriage and the Family in Eighteenth-Century France* cit., pp. 154 e sgg.

per far pronunciare il divorzio legale, se ne hanno già fatto domanda, se stanno attendendo appunto la sentenza di divorzio e si sposano con un'altra persona, non appena la legge lo permette loro (dopo un anno di attesa, anno che, nel caso di assenza del marito, decorre dal primo giorno dell'assenza)¹¹⁴, non si possono considerare adulteri. Osservava anche che se due sposi non vogliono più restare uniti, dal momento che non vivono più insieme, il matrimonio cessa per questo fatto stesso e, quando formano una nuova unione, se la confermano appena la legge lo permette loro, non si possono considerare adulteri e non si può impedire loro di riconoscere i figli¹¹⁵.

La Convenzione nazionale stabilì, col decreto 4 giugno 1793, il diritto degli illegittimi di ereditare da entrambi i genitori. Alla normativa successiva il compito di ampliare la disposizione generale. Sanciva, poi, il 12 brumaio anno II (2 novembre 1793), con disposizione retroattiva per le successioni aperte dal 14 luglio 1789, il diritto del figlio illegittimo di ereditare dai genitori esattamente come la prole legittima. Diverso il caso per il figlio nato dai genitori adulteri, vale a dire sposati all'epoca della sua nascita, il cui diritto era ridotto ad un terzo di quanto avrebbe ereditato se fosse stato solo illegittimo. Le aspettative e gli indirizzi della Convenzione, di fatto, finivano per essere disattesi in sede amministrativa. Il più delle volte si faceva in modo che il figlio non avesse accesso all'azione, pur avendone, in termini di legge, diritto¹¹⁶.

Insomma, i legislatori rivoluzionari si ponevano molto seriamente il problema, soprattutto nella fase moderata, di rispettare un parametro di eguaglianza tra gli individui, non sulla base della nascita, né sulla base delle differenze ad essa legate, né delle qualità. Fondamentale, in quella fase, era garantire l'eguaglianza reale tra gli eredi, senza, però, intaccare il principio di libertà di disposizione dei propri beni.

Nella successiva fase radicale dell'epoca rivoluzionaria, ovviamente, il fine di ottenere l'eguaglianza diveniva prioritario. Il 15 marzo 1790 si abolivano il diritto di primogenitura, il privilegio di mascolinità e le regole volte a creare disparità nelle successioni. Sul finire del 1790 Merlin de Douai chiedeva l'eguaglianza anche nel diritto successorio, a

¹¹⁴ Ph. Ariès, G. Duby (a cura di), *La vita privata. L'Ottocento* cit., p. 26.

¹¹⁵ C.F. Oudot, *Essais sur les principes de la législation des mariages privés et solennels, du divorce et de l'adoption qui peuvent être déclarés à la suite de l'acte constitutionnel* / par C. F. Oudot, député de la Côte-d'Or, 9 août 1793, A.P. 45, pp. 7-8; C.F. Oudot, *Opinion de M. C.F. Oudot prononcée dans la séance du 25 juin 1792 sur le mode de constater les naissances avec*

des réflexions sur nos vieilles institutions sur la barbarie des préjugés qui fletrissent les enfants appelés Batards sur la conséquence de ces préjugés et sur la nécessité et les moyens de les anéantir, Paris, Imprimerie Nationale, 1792; J. Mulliez, *Révolutionnaires, nouveaux pères?* cit. pp. 384-395.

¹¹⁶ J.F. Traer, *Marriage and the Family in Eighteenth-Century France* cit., pp. 156 sgg.

scapito del figlio maggiore o dei figli maschi¹¹⁷. Nel 1791 Talleyrand leggeva un discorso di Mirabeau, da poco scomparso, in cui si attaccavano la primogenitura e la libertà totale di disposizione del testatore e Robespierre, in accordo, chiedeva successioni eguali e, più ancora, leggi eguali in tutto lo Stato. La legge 8 aprile 1791 riconosceva la possibilità di destinare una certa percentuale ad un particolare erede, in caso di manifestazione di volontà testamentaria, ma, al contempo, prevedeva, per il caso di successioni intestate, la necessaria eguaglianza di tutti gli eredi dello stesso grado. Di fatto, purtroppo, la *ratio legis* veniva vanificata dalle disposizioni volte a consentire di mantenere la validità dalle precedenti pattuizioni, spesso private, sovente contenute negli accordi matrimoniali, costituite allo scopo di disporre dei beni e, soprattutto, volte a rendere inefficaci le volontà legalmente espresse, privilegiando un erede a scapito di un altro¹¹⁸.

In pratica, la normativa finiva per toccare ampi aspetti del diritto di famiglia, considerato anche l'impatto delle statuizioni in materia successoria, che, anch'esse, andavano a modificare i rapporti tra genitori e figli, legittimi o meno, cercando di mantenere un atteggiamento il più possibile equanime verso tutti gli eredi¹¹⁹.

Si cercò di risolvere questo genere di situazioni con la legge 5 brumaio anno II (26 ottobre 1793), per cui ai figli non era consentito di prendere parte alla successione dei genitori finché non avessero reintegrato, allo scopo di conferirli nella divisione i beni, le donazioni, i benefici ricevuti dai genitori prima della presa della Bastiglia (e questo, che prendessero parte o meno alla successione); il genitore non poteva disporre in favore di un erede in particolare se non nella misura di un decimo in caso di eredi in linea diretta e di un sesto in caso di linea collaterale; ed, anche, con l'ulteriore legge 17 nevosio anno II (6 gennaio 1794), che limitava le donazioni o i legati a 10.000 £., accettabili solo se il beneficiario possedeva meno di quella cifra (retroattiva al 14 luglio 1789), annullava le liberalità a danno di eredi legittimi a favore dei quali si fosse aperta una successione dalla l. 7 marzo 1793, ed assoggettava i donatari alla collazione. Le dispute obbligatoriamente dovevano andare ai tribunali di famiglia, senza possibilità di appello, motivo per cui si parlò di arbitrato forzato¹²⁰.

¹¹⁷ Il 4 agosto 1789 era stata decretata l'abolizione dei privilegi feudali. Il 19 giugno 1790 la Costituente soppresse tutti i titoli nobiliari, considerati incompatibili con l'eguaglianza di fronte alla legge. S. Schama, *Cittadini* cit., pp. 482 sgg. La legge 15 marzo 1790 abolì il *droit d'aînesse* ed il privilegio di mascolinità. J. F. Traer, *Marriage and the Family in Eigh-*

teenth-Century France cit., pp. 158 sgg.

¹¹⁸ J.F. Traer, *Marriage and the Family in Eighteenth-Century France* cit., pp. 158 sgg.

¹¹⁹ *Ivi*, pp. 157 sgg.

¹²⁰ *Annali di Giurisprudenza*, a. I, t. I, Torino, 1838, Tipografia Mussano e Bona, pp. 438-440. Secondo il giudizio degli *Annali* la l. 7 marzo 1793 aveva abolito la facoltà

La retroattività di queste norme, che andavano a costituire diritti anche in soggetti che, fino ad allora, ne erano stati sprovvisti o, come poteva accadere per accordo matrimoniale, vi avevano rinunciato, fu abolita durante il Termidoro dalla Convenzione. Il fatto stesso che imponessero un accesso non appellabile alle corti di famiglia comportò, unitamente ad altri fattori, la loro abolizione. Questa, come altre statuizioni, si iscriveva nella volontà di centralizzare il potere giudiziario e l'autorità politica. Le corti, però, rimasero in funzione fino al nuovo *Code Civil*, per le cause concernenti divorzi, orfani e minori.

Di fatto, tutte le misure intraprese rispecchiavano il tema della volontà concreta di una maggiore eguaglianza, a cominciare dall'interno dell'organizzazione della famiglia. Ricercare da subito diritti più equamente distribuiti voleva dire, nell'intenzione dei legislatori, la speranza di trovare, in seguito, adulti, cittadini afflitti da minori diseguaglianze del reddito. Così gli altri provvedimenti che interessarono ulteriori aspetti all'interno del potere gestito nelle famiglie¹²¹.

Ecco, dunque, in questo breve contributo, accennato il filo che, attraverso un processo di lunga durata, viene dal legislatore assegnato ad un istituto, il matrimonio, fino a rifondarlo, attribuendogli la capacità di riuscire a destrutturare la società di Antico regime, e di convergere, attraverso le istanze in esso appositamente fatte riconvolgiare, verso la costruzione, a tavolino, prima dei nuovi soggetti di diritto, soggetti paritetici ed espressi dalla Rivoluzione, poi, persa l'iniziale spinta più marcatamente riformista, verso una meno radicale riforma, destinata a riconfluire negli istituti del *Code Napoléon*. In tutto ciò il divorzio si pone come contraltare fondamentale dell'istituto attorno a cui i principali dibattiti finiscono per ruotare, come metafora profonda della libertà individuale. Ecco, dunque, che il matrimonio viene investito di una funzione civile, a più livelli e tipi di istanze, per non parlare delle molteplici tipologie di ispirazioni retrostanti, una funzione appartenente non più alla Chiesa, ma allo Stato che, attraverso di esso, mira a creare un sistema legale a destinatario (tendenzialmente) unico, riavocando a sé la funzione di protagonista reale, di soggetto prioritario della propria esperienza, laicizzata, per quanto possibile.

di disporre *inter vivos* o *mortis causa* in linea diretta. La l. 17 nevoso an. II andava oltre: «Les successions des pères, mères, ou autres ascendans, et des parents collatéraux, seront partagées également entre les enfants, descendans, ou héritiers en ligne collatérale, nonobstant toutes lois, coutumes, donations, testamens, et partages... En conséquence les enfans, descendans et héritiers en ligne collatérale ne pourront, même renonçant à ces successions, se disposer de rapporter ce

qu'ils auront eu à titre gratuit par l'effet des donations que leur aïront faites leur ascendans, ou leur parens collatéraux». Ciò, con effetto retroattivo dalla l. 7 marzo 1793, effetto mitigato dalle successive l. 9 fruttidoro an. III, 3 vendemmiaio an. IV, 18 piovoso an. V.

¹²¹ In realtà le numerose controversie nate da tali disposizioni portarono infine all'abolizione del *tribunal de famille*. J.F. Traer, *Marriage and the Family in Eighteenth-Century France* cit., pp. 161, 163 sgg.